C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***28 del 3 novembre 2026***

In breve

1 **La plusvalenza da cessione di aree edificabile e il regime della tassazione separata**

2 **Una cartella dell'Agenzia non basta a dimostrare l'inadempimento del professionista**

3 **Autotrasportatori: il credito d'imposta sul carburante si estende alle spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026**

Approfondimenti

1 **Gli accertamenti presuntivi**

2 **IRAP e associazioni professionali: la pronuncia della Corte Costituzionale**

3 **Il conferimento di un immobile in società è soggetto ad IVA anche quando manca l'assegnazione di nuove quote: l'operazione si qualifica come autoconsumo "esterno"**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa  3

L'Agenzia interpreta  33

Il Giudice ha sentenziato  38

In breve 45

La plusvalenza da cessione di aree edificabili e il regime della tassazione separata 45

Una cartella dell'Agenzia non basta a dimostrare l'inadempimento del professionista 48

Autotrasportatori: il credito d'imposta sul carburante si estende alle spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 50

L'Approfondimento 52

Gli accertamenti presuntivi 52

L'Approfondimento 62

IRAP e associazioni professionali: la pronuncia della Corte Costituzionale 62

L'Approfondimento 68

Il conferimento di un immobile in società è soggetto ad IVA anche quando manca l'assegnazione di nuove quote: l'operazione si qualifica come autoconsumo "esterno" 68

Flash di stampa



Misure allo studio della legge di Bilancio	IL SOLE 24 ORE 27.10.2026	Tra le ipotesi per la manovra di Bilancio ci sono un fondo per nuove forme limitate di pensionamento anticipato (da dettagliare nel 2027) e un nuovo intervento sull'indicizzazione delle pensioni, sul modello 2023-2024: rivalutazione piena fino a 4 volte il minimo, poi a scalare dall'85% fino al 32% per le fasce più alte. Il Mimit propone di confermare a 5 milioni di euro il massimo garantito per impresa o professionista dal Fondo di garanzia anche nel 2027, con accesso gratuito per le microimprese. Per banche e assicurazioni si studia un rimodellamento dell'addizionale Ires, oggi al 3,5% (aliquota complessiva al 27,5% contro il 24% ordinario), con l'ipotesi di portare il prelievo molto vicino al 30%.
Riporto delle perdite infragruppo	IL SOLE 24 ORE 27.10.2026	Per le fusioni e scissioni del 2025, nel modello Redditi 2026 il riporto delle perdite infragruppo segue due regimi: per le perdite maturate dal 2024 si applica il nuovo art. 177-ter del Tuir, mentre per quelle fino al 2023 restano da superare i test di operatività e di patrimonio netto. Per disapplicare il limite patrimoniale, diverse risposte a interpello richiedono una perizia sul valore economico, benché la norma non la preveda.
Affrancamento riserve in sospensione d'imposta	IL SOLE 24 ORE 27.10.2026	Compilando il rigo RQ29 del modello Redditi 2026 si può ancora optare per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta da saldi attivi di rivalutazione (ad esempio quelle del D.L. 185/2008 o del D.L. 104/2020). Valgono le riserve presenti nei bilanci in corso al

		31.12.2024 che residuano alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2025. L'affrancamento si ottiene pagando un'imposta sostitutiva del 10% ai fini Ires/Irpef e Irap.
Detrazione IVA sull'acquisto di immobili	ITALIA OGGI 27.10.2026	Dagli schemi d'atto che l'Agenzia delle Entrate sta notificando alle imprese per le annualità 2021 e 2022 emerge che, per detrarre l'Iva sull'acquisto di abitazioni, basta dimostrare che l'immobile è destinato ad attività imponibili (ad esempio le locazioni brevi) o utilizzato come bene strumentale. Se invece l'abitazione non è usata per fini aziendali, conviene ricorrere al ravvedimento.
Credito infrannuale Iva 3° trimestre 2026	ITALIA OGGI 26.10.2026	Il 2.11.2026 scade il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR, necessario sia per chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale del 3° trimestre 2026 sia per utilizzarlo in compensazione orizzontale, nei limiti e alle condizioni di legge. Ai sensi dell'art. 38-bis, c. 2, Dpr 633/1972, possono farlo i soggetti passivi che nel trimestre si trovano in una delle situazioni previste dalla norma, purché l'eccedenza d'Iva a credito superi 2.582 euro.
Comunicazione di completamento iperammortamento 2026	ITALIA OGGI 26.10.2026	Con il D.D. 14.10.2026 il Mimit ha aperto l'ultima fase della procedura per l'iperammortamento 2026-2028: le imprese beneficiarie possono ora inviare al Gse la comunicazione di completamento degli investimenti ultimati e messi in funzione nel 2026. Questa segue la comunicazione preventiva (12.06.2026) e quella di conferma (21.07.2026) ed è necessaria per accedere alla maxi-deduzione nella dichiarazione dei redditi del 2027.

		I termini per l'invio sono aperti dal 15.10.2026 e scadranno il 15.11.2028.
Rilevazione dei contributi in conto impianti	ITALIA OGGI 26.10.2026	Secondo l'Oic 16 (immobilizzazioni materiali) e l'Oic 24 (immateriali), i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico e commisurate al costo dei beni. Vanno rilevati quando c'è ragionevole certezza che le condizioni per ottenerli siano soddisfatte e che saranno erogati, e concorrono al risultato economico secondo il criterio di competenza. I principi prevedono due metodi alternativi. Con il metodo indiretto il contributo è imputato al conto economico nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi", rinviando agli esercizi successivi la quota non di competenza tramite risconti passivi. Con il metodo diretto il contributo riduce il costo dell'immobilizzazione a cui si riferisce.
Estensione tutela sanitaria alle professioni associative	IL SOLE 24 ORE 27.10.2026	L'Istituto nazionale tributaristi, con una nota al sottosegretario al Ministero del Lavoro, chiede di estendere ai professionisti non ordinistici (ex L. 4/2013) la tutela sanitaria prevista per le professioni ordinistiche, finanziandola con il contributo assistenziale per malattia versato dai 550.000 professionisti iscritti alla gestione separata Inps. Ricorda inoltre che la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per i clienti del professionista in caso di malattia o infortunio è stata introdotta nel 2022 dall'art. 1, cc. 927-944, L. 234/2021.
Aggiornamento documento di valutazione dei rischi per uso AI	ITALIA OGGI 26.10.2026	L'art. 42 del D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23.10.2026, inserisce l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro, perché la loro adozione non può prescindere dalla tutela dell'integrità

		psicofisica dei lavoratori. I rischi generati dall'IA devono quindi rientrare nel documento di valutazione dei rischi, da aggiornare quando i sistemi utilizzati incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza.
Attuazione del piano per l'economia sociale	IL SOLE 24 ORE 27.10.2026	Il Piano nazionale per l'economia sociale (comunicazione al Consiglio dei ministri del 2.07.2026) richiede interventi legislativi per creare le condizioni abilitanti delle organizzazioni coinvolte: enti del Terzo settore (incluse cooperative sociali e imprese sociali), società cooperative, enti religiosi e sport dilettantistico. Tra le misure previste: una legge quadro che recepisca una nozione unitaria di ente dell'economia sociale, senza creare una nuova forma giuridica; sul piano fiscale, il ripristino dell'esenzione integrale degli utili che le cooperative destinano alla riserva legale obbligatoria; sul piano finanziario, il rafforzamento del Fondo di garanzia Pmi, adattato alle caratteristiche di questi enti, e misure premiali per i sovventori del comparto.
Quota di contribuzione per gli iscritti all'albo dei commercialisti	ITALIA OGGI 27.10.2026	Con l'informativa n. 124/2026 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili conferma le quote di contribuzione per il 2027: 50 euro per gli iscritti all'albo e all'elenco speciale che al 31.12.2026 non abbiano compiuto 36 anni, e 150 euro per tutti gli altri iscritti e per le società tra professionisti.
Misure allo studio nella legge di Bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 28.10.2026	Il Consiglio dei Ministri discute le misure per la legge di Bilancio 2027. Le principali:

- **Irpef:** aliquota del 33% estesa ai redditi fino a 54-55mila euro, solo per il 2027.
- **Forfetari:** regime esteso a ricavi o compensi fino a 100.000 euro. Sopra gli 85.000 euro scattano Iva e relativi adempimenti.
- **Cedolare secca sui negozi:** estesa agli immobili fino a 300 mq, con aliquota del 21%, ridotta al 10% nei centri metropolitani.
- **Famiglie e lavoro:** bonus mamma a 100 euro sia per le lavoratrici con almeno 2 figli sia per quelle con 3 o più. È possibile una detassazione delle tredicesime, limitata ai redditi bassi.
- **Sanità:** card sanitaria per gli over 75 a basso reddito, per coprire protesi, dentiere, esami e visite nel privato.
- **Altro:** rinnovo per il 2027 del bonus elettrodomestici e rifinanziamento del credito d'imposta Zes Unica dal 2028.

Accertamenti ai forfettari	ITALIA OGGI 28.10.2026	L'Agenzia delle Entrate sta inviando avvisi per il periodo d'imposta 2020 ai contribuenti forfettari che nel 2019 detenevano partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari e non hanno rimosso la causa ostativa entro fine anno. **Conseguenze:** disconoscimento del regime forfetario, tassazione del reddito con Irpef progressiva più addizionali e richiesta dell'Iva sulle operazioni attive.

		Sanzioni: si aggiungono quelle per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione Iva e mancata fatturazione. **Altri controlli in corso:** questo filone si somma alle verifiche sul superamento del limite di ricavi e compensi (basate anche su Certificazioni Uniche e dati finanziari) e agli schemi d'atto inviati a chi non ha versato l'Iva sugli acquisti intracomunitari.
Effetti del Pvc in presenza di ravvedimento speciale	ITALIA OGGI 28.10.2026	Entro il 2.11.2026 le imprese che vogliono rinnovare il concordato per il biennio 2026-2027 (dopo aver aderito a quello precedente) devono valutare anche il ravvedimento per gli anni 2020-2023. L'art. 29 D.Lgs. 148/2026, illustrato dal provvedimento n. 296141/2026 del 27.10.2026, offre infatti uno scudo contro gli accertamenti su quelle annualità. **Tenuta dello scudo:** la protezione resiste anche a un Pvc con rilievi penali, salvo che il reato riguardi gli anni concordati o intervengano una misura cautelare o il rinvio a giudizio. **Pvc sul biennio 2026-2027:** se comporta la decadenza dal concordato, il contribuente perde anche la protezione del ravvedimento degli anni pregressi. **Pvc su una delle annualità ravvedute (2020-2023):** il Pvc da solo non basta a far perdere lo scudo.
Linee operative per i certificatori del tax control framework	IL SOLE 24 ORE 28.10.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le linee operative per la certificazione del tax control framework (Tcf). **Principi generali:** la prima parte delinea i caratteri dell'istituto.

		Certificazione di disegno: riguarda i soggetti che devono entrare nel regime di adempimento collaborativo. **Certificazione di efficacia operativa:** la seconda tipologia di attestazione prevista. **Tcf integrato di gruppo:** l'ultima parte distingue il caso dell'impresa che esercita direzione e coordinamento da quello dell'impresa che vi è soggetta.
Riforma della Cassa dottori commercialisti	IL SOLE 24 ORE 28.10.2026	La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha approvato una serie di novità che dovranno essere vagliate dai Ministeri competenti. **Contributo soggettivo:** aumento dal 12% al 15% del reddito professionale, con crescita graduale in 5 anni. **Contributo integrativo:** retrocessione del 50% sul montante individuale a regime. **Sistema premiale:** rafforzato per chi versa più del dovuto, con un premio dallo 0,5% (per chi versa il minimo di legge) fino a un massimo del 6% per versamenti pari o superiori al 21% nei primi 2 anni, al 22% nel terzo e quarto e al 23% a regime. **Giovani e flessibilità:** esonero dal contributo minimo per 7 anni e maggiore flessibilità.
Domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà 2026	IL SOLE 24 ORE 28.10.2026	Il Ministero del Lavoro ha comunicato, con una nota sul proprio sito, la finestra per le domande di riduzione contributiva relative ai contratti di solidarietà per il 2026. **Periodo:** dal 30.11.2026 al 10.12.2026. **Modalità:** l'invio avviene tramite l'applicazione web "sgravicdsonline".

Stop al bonus colonnine domestiche 2026	ITALIA OGGI 28.10.2026	Con Avviso del 27.10.2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiuso in anticipo, alle ore 12:00 del 27.10.2026, lo sportello online per le domande di contributo per le colonnine domestiche relative al 2026. **Motivo:** esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Preavvisi di imminente segnalazione di "cattivo pagatore"	ITALIA OGGI 28.10.2026	Il Garante della privacy, con le Faq pubblicate il 23.10.2026, ha chiarito l'obbligo di "preavviso di imminente segnalazione" nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), che continua a generare dubbi e contenziosi. **Regola:** prima di registrare un debitore come "cattivo pagatore" per ritardi nei pagamenti o nel rimborso di prestiti, deve essere inviato un preavviso. **Tempi:** dalla spedizione del preavviso devono passare almeno 15 giorni prima che la segnalazione negativa diventi effettiva e visibile agli altri operatori. Il cliente può così saldare le rate arretrate o segnalare errori di calcolo. **Conseguenze:** se la banca non invia il preavviso o non riesce a dimostrarlo, la segnalazione è illegittima e il cliente può chiederne la cancellazione, ad esempio con ricorso all'Arbitro bancario finanziario.
Coperture per la Legge di Bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027, approvato in Consiglio dei Ministri, prevede come coperture per le altre misure: • **Banche e assicurazioni:** Ires aumentata di 3 punti, dal 27,5% al 30,5% per le banche e dal 24% al 27% per le assicurazioni. Ai fini Irap, la deducibilità delle spese

		amministrative e degli ammortamenti dei beni strumentali scende dal 90% al 30%. È allo studio anche la riduzione della deducibilità degli interessi passivi al 92%. • **Settore energetico:** addizionale Irap dal 3,9% al 5,9%. • **Tobin tax:** aliquota sugli acquisti di azioni dallo 0,20% allo 0,40%, per società con capitalizzazione sopra i 500 milioni di euro negoziate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali.
Cuneo fiscale e regime forfetario	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 prevede due interventi sulla tassazione delle persone fisiche: • **Irpef:** per il 2027, il secondo scaglione con aliquota del 33% viene ampliato dagli attuali 50.000 euro a 55.000 euro. • **Regime forfetario:** la soglia di ricavi o compensi sale a 100.000 euro. Tra 85.000 e 100.000 euro scatta l'applicazione dell'Iva in fattura, con tutti gli adempimenti connessi.
Proroga bonus ristrutturazioni	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 interviene sui bonus casa: • **Ristrutturazioni e bonus mobili**: proroga degli sconti ordinari per le ristrutturazioni e di un altro anno per il bonus mobili. Restano invariate le altre condizioni, come i massimali di spesa e i requisiti tecnici dei lavori. • **Ecobonus al 65%**: il via libera è rinviato, perché legato alla flessibilità

		ancora in negoziazione con l'Unione Europea.
Lavoro e detassazioni nella legge di Bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 contiene diverse misure su lavoro e famiglia: • **Proroghe anche nel 2027**: detassazione al 5% per gli aumenti contrattuali, bonus lavoratrici madri, detassazione del lavoro notturno, festivo e straordinario, e tassazione all'1% per i premi di produttività. • **Nuove assunzioni**: confermata per il 2027 la maggiorazione al 120%. Dovrebbero aggiungersi deduzioni al 140% per l'assunzione di giovani under 35 e al 180% per le madri. • **Fringe benefit**: limite di esenzione portato a 2.000 euro per i lavoratori fino a 30 anni. • **Congedi parentali**: 4 mesi pagati all'80% dopo il periodo obbligatorio. Salgono a 5 mesi con il secondo figlio e a 6 dal terzo.
Nuovi fondi per il bonus Zes e credito d'imposta per software in cloud	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio prevede due misure sugli investimenti delle imprese. Il testo parla di Bilancio 2026, ma nel contesto delle notizie precedenti potrebbe trattarsi del 2027. **Zes:** dotazione del credito d'imposta per gli investimenti aumentata di 1,4 miliardi di euro. I nuovi fondi dovrebbero essere riservati agli investimenti per il risparmio energetico. **Software cloud:** dovrebbe essere introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in software in modalità cloud, come alternativa all'iperammortamento.

Esenzione strutturale dal bollo auto	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede la stabilizzazione dello stop del bollo auto per auto fino a 80 kW, moto e ciclomotori. Tale misura non sarà riservata al solo 2027, ma sarà strutturale e definitiva.
Estensione dell'Art bonus	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	L'Art Bonus prevede un credito d'imposta del 65% sulle donazioni, recuperabile in tre anni, finora valido solo per chi sostiene istituzioni culturali pubbliche. Con la legge di Bilancio si punta a estenderlo anche a soggetti privati il cui patrimonio ha valore per la collettività: • **Dimore storiche ed enti ecclesiastici.** • **Festival ed eventi culturali** con personalità giuridica e interesse pubblico riconosciuto. • **Musei, archivi e biblioteche** del Sistema museale nazionale, sia pubblici sia privati. • **Musei e archivi di impresa.**
Novità per le locazioni	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 interviene sulla cedolare secca sugli affitti: • **Affitti residenziali a canone concordato**: aliquota ridotta dal 10 al 5% per i contratti lunghi. • **Giovani fino a 35 anni**: per gli affitti concordati che li riguardano scatta una mini-cedolare all'1%, senza limitazioni legate al reddito. • **Locali commerciali**: ritorno della cedolare al 21% per i proprietari persone fisiche che affittano a imprese, artigiani o professionisti locali fino a 300 mq (negozi al

		dettaglio, bar, ristoranti, servizi alla persona come barbieri e parrucchieri). L'aliquota sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto.
Misure per pesca e agricoltura	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 conferma numerose misure per agricoltura e pesca: • **Irpef agricola**: azzeramento prorogato per un altro anno per gli agricoltori. • **Gasolio agricolo**: proroga delle agevolazioni con uno stanziamento di un miliardo di euro. • **Agricoltura 4.0**: credito d'imposta sull'innovazione nei campi, con una dote di 160 milioni fino al 2029. • **Pesca**: introduzione strutturale del trattamento sostitutivo della retribuzione in caso di crisi. Dopo l'inserimento dei pescatori tra i beneficiari del Fondo di solidarietà, la manovra assicura al settore anche il ricorso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa).
Novità per il regime Iva del commercio elettronico	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce l'art. 2 della direttiva (Ue) 2025/516, primo tassello del ViDA (Vat in the Digital Age) in Italia. Dal 1.01.2027 le novità entrano nel nuovo Testo unico Iva (D.Lgs. 10/2026). **E-commerce:** ampliamento dei destinatari e revisione della formazione della soglia di 10.000 euro.

		Call-off stock: previsione della loro progressiva eliminazione. **Oss e Ioss:** riviste le regole dello sportello unico Iva e delle vendite a distanza. **Soglia dei 10.000 euro:** vi concorrono solo le vendite a distanza di beni spediti dallo Stato in cui il soggetto passivo è stabilito. L'opzione per la tassazione a destinazione si considera automaticamente esercitata da chi è registrato nell'Oss-Ue.
Attestazione del Tax Control Framework	ITALIA OGGI 29.10.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso il 27.10.2026 le "Linee operative per la certificazione del Tax Control Framework". **Principio:** l'attività di certificazione/attestazione, sia nella definizione del perimetro sia nella fase valutativa che precede il giudizio finale, deve ponderare con attenzione la gestione del rischio contabile con ricadute tributarie. **Compiti e responsabilità:** sono distinti a seconda che il contribuente abbia o meno adottato sistemi a presidio dell'attendibilità dell'informativa finanziaria.
Pensione anticipata contributiva	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 introduce una nuova possibilità di pensione anticipata. **Requisiti:** 64 anni di età e almeno 36 anni di contributi, con un importo minimo della pensione pari a 3 volte l'assegno sociale. La soglia scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno 2 figli. **Condizione:** chi sceglie questa opzione accetta il calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo, invece che con quello misto (in cui la quota

		contributiva riguarda solo le annualità dal 1996 in poi).
Avvio immediato del percorso formativo per turismo e ristorazione	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 27.10.2026, n. 2377, ha chiarito gli obblighi formativi per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. **Avvio della formazione:** questi datori di lavoro non sono esonerati dall'obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo alla costituzione del rapporto o all'inizio dell'utilizzazione (art. 37, c. 4 lett. a, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025), perché si tratta di attività propedeutiche all'impiego. **Deroga del D.L. 159/2025:** riguarda solo il completamento della formazione entro 30 giorni, nel caso di somministrazione di lavoro, e permette di adibire il lavoratore all'attività anche prima della fine del percorso. **Altri settori:** non è più possibile usare il termine più lungo di 60 giorni previsto dal precedente accordo Stato-Regioni.
Piattaforme digitali e contrattazione collettiva	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026 ITALIA OGGI 29.10.2026	Il Consiglio dei ministri, il 28.10.2026, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali. **Novità principale:** il nuovo art. 20 promuove la contrattazione collettiva come sede primaria per regolare le condizioni economiche e normative e per attuare i diritti in materia di gestione algoritmica. **Ambito di applicazione:** resta invariato. La nozione di piattaforma digitale è ampia e comprende chi organizza, con strumenti informatici, una prestazione lavorativa

		retribuita e usa sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati. Restano escluse le piattaforme che si limitano a far incontrare domanda e offerta senza organizzare il lavoro. **Destinatari:** la disciplina vale non solo per i subordinati, ma anche per autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che lavorano tramite piattaforma.
Istanze per sgravio contributivo sui contratti di solidarietà	ITALIA OGGI 29.10.2026	Il Ministero del Lavoro ha comunicato, con una nota sul proprio sito, le date per chiedere lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà relativo al 2026. **Presentazione delle istanze:** online, sul sito del Ministero, dal 30.11 al 10.12.2026. **Precompilazione:** l'applicativo sarà operativo già dal 2.11.2026, per consentire di compilare le istanze in anticipo.
Riforma del settore artigianato	IL SOLE 24 ORE 29.10.2026 ITALIA OGGI 29.10.2026	Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riforma dell'artigianato, che attua una delega della legge per le Pmi. Ora passa alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni. **Requisiti dimensionali**: dopo 7 anni di anzianità, l'impresa artigiana può restare nell'albo anche aumentando i dipendenti (per nuove assunzioni o acquisizioni), fino a un massimo del 20% oltre i limiti vigenti per le 5 categorie esistenti. **Responsabile tecnico**: i requisiti tecnico-professionali possono essere posseduti, in alternativa all'imprenditore, da un collaboratore con questa qualifica. È ammesso anche un responsabile tecnico temporaneo, per 30 giorni prorogabili a 90.

		Qualifica di impresa artigiana: la maggioranza del capitale deve essere detenuta da uno o più soci che lavorano in modo prevalente nel processo produttivo, ferma restando la funzione preminente del lavoro sul capitale.
Nuovo limite per regime forfetario	ITALIA OGGI 30.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 porta a 100.000 euro il tetto di ricavi e compensi del regime forfetario dal 1.01.2027. **Effetto sul 2027:** come già avvenuto con il passaggio da 65.000 a 85.000 euro, chi nel 2026 ha superato o supererà gli 85.000 euro ma non i 100.000 potrà usare il forfetario anche nel 2027. Con le regole attuali, invece, dovrebbe uscirne dall'anno prossimo (pur potendo applicare il forfait per tutto il 2026). **Verifica anticipata:** il nuovo tetto, valido ai fini delle imposte sui redditi, entra formalmente in vigore dal 2027 ma sarebbe verificato sui ricavi o compensi del 2026. L'effetto è quindi anticipato all'anno in corso e salva dall'uscita i forfetari con incassi tra 85.000 e 100.000 euro.
Assegnazione, estromissione e rivalutazione dei beni nella legge di bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 30.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 prevede il ritorno di tre agevolazioni: • **Assegnazione agevolata ai soci.** • **Estromissione agevolata di immobili** per le imprese individuali. • **Rivalutazione dei beni d'impresa.** Per le prime due, scadenze e imposte sostitutive da versare dovrebbero ricalcare quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026.

ITALIA OGGI

Bonus edilizi per il 2027	30.10.2026	Il ddl di Bilancio 2027 conferma i bonus edilizi e stanzia nuove risorse per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, ma con indicazioni ancora generiche. **Detrazioni edilizie:** il Governo si limita a dire che «per il 2027 sono confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie». Mancano aliquote, massimali di spesa e differenze tra abitazione principale e altri immobili. Non è chiaro se la conferma riguardi solo il bonus ristrutturazioni o anche riqualificazione energetica e rischio sismico. Per capirne la portata servirà il testo normativo e l'iter parlamentare. **Edifici pubblici:** previste ulteriori risorse per l'efficientamento energetico di ospedali, scuole, università, enti pubblici di ricerca e strutture sportive. Non sono quantificati gli stanziamenti, né chiarite le modalità di finanziamento e di individuazione degli interventi.
Presentazione modelli Redditi 2026	ITALIA OGGI 30.10.2026	Si avvicinano le ultime scadenze dichiarative. **2.11.2026:** ultimo giorno per trasmettere i modelli Redditi 2026 (anno d'imposta 2025) per società, imprese, autonomi e persone fisiche. Stessa data per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 o revocare l'adesione. **10.11.2026:** ancora possibile presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite l'applicativo web della precompilata, un 730 integrativo di tipo 2 per modificare i dati del sostituto d'imposta. **1.02.2027:** termine per inviare i modelli Redditi tardivi, validi a tutti gli effetti ma non per entrare o uscire dal Cpb.

Truffa aggravata per cessione fittizia di bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 30.10.2026	Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come qualificare la creazione di un credito d'imposta fittizio. **Qualificazione del reato:** la costituzione di un credito fittizio tramite fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non l'indebita percezione dell'art. 316-ter c.p. **Momento consumativo:** coincide con un evento procedurale, cioè l'accettazione sulla piattaforma, che va dimostrato tramite dati informatici e documentali.
Sconto Inail per interventi in sicurezza	IL SOLE 24 ORE 30.10.2026	Entro il 28.02.2027 le imprese possono chiedere all'Inail la riduzione fino al 28% del premio assicurativo, a patto di realizzare entro il 31.12.2026 interventi che migliorano la sicurezza dei lavoratori. • **Interventi richiesti:** basta un solo intervento di Tipo A (i più impattanti, come l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza certificato, ad esempio ISO 45001), oppure 2 interventi di Tipo B (in genere minori o di carattere organizzativo/operativo). • **Natura dell'agevolazione:** non è un contributo una tantum, ma una riduzione del premio dovuto, in alcuni casi pluriennale.
Soci lavoratori e rimborso contributi sugli utili accantonati	IL SOLE 24 ORE 30.10.2026	Dopo le numerose pronunce della Cassazione che escludono i contributi Inps (commercianti o artigiani) eccedenti i minimali sugli utili accantonati a riserva dalle Srl non trasparenti, i soci lavoratori che non hanno ricevuto dividendi possono

		valutare di chiedere il rimborso dei contributi versati, se non già prescritti. **Domanda:** va presentata online all'Inps tramite il servizio dedicato, accedendo al Cassetto previdenziale. **Dichiarazioni integrative:** per gli anni in cui è ancora possibile (dal modello Redditi PF 2021), è opportuno, ma non obbligatorio, inviare integrative a favore per riallineare i quadri RR. Si elimina dalla base imponibile la quota di reddito della Srl accantonata a riserva, mantenendo i contributi minimali.
Spese di marketing nel bando Brevetti+ 2026	IL SOLE 24 ORE 30.10.2026	Invitalia, soggetto gestore di Brevetti+ 2026, ha pubblicato le Faq con chiarimenti su requisiti di accesso, caratteristiche dei brevetti ammissibili, spese finanziabili e documentazione da presentare. • **Spese ammissibili:** anche le consulenze di marketing e i servizi per definire una strategia di marketing, nei limiti previsti dalla misura. • **Spese escluse:** le attività meramente esecutive, come realizzazione di siti web, attività Seo, gestione dei social, produzione di brochure, foto e video promozionali, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere.
Disegno di legge di Bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Il Ddl di Bilancio prevede tre misure fiscali principali: • **Irpef (solo 2027):** il secondo scaglione sale da 50.000 a 55.000 euro, estendendo l'aliquota del 33%. Risparmio massimo di 500 euro annui, con effetti anche sui redditi

superiori e una platea di 3,2 milioni di contribuenti.

- **Forfettario:** la soglia sale a 115.000 euro (flat tax al 15%, o 5% per le nuove attività). Fino a 100.000 euro si resta nel regime e l'Iva scatta dal 2028 oltre gli 85.000. Tra 100.000 e 115.000 euro si resta nel forfait per quell'anno, ma l'Iva si applica subito e si esce dal regime l'anno dopo. Oltre 115.000 euro si perde subito il forfait, con passaggio all'Irpef ordinaria e Iva immediata. Potrebbero entrare circa 41.000 nuove partite Iva, che si aggiungono alle oltre 2 milioni attuali.
- **Exit tax per le persone fisiche:** chi trasferisce la residenza all'estero, dopo essere stato residente in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 anni e con attività per almeno 800.000 euro, paga il 26% sulle plusvalenze maturate ma non realizzate.

Professionisti con cessione dei crediti inattuata nei modelli dichiarativi	IL SOLE 24 ORE 1.11.2026	Sulla tassazione al 26% dei "differenziali positivi" da compensazione di crediti d'imposta acquistati da terzi, mancano ancora gli strumenti operativi: • **Norma**: l'art. 3, c. 6 D.Lgs. 148/2026 permette a professionisti e studi associati di tassare al 26% i differenziali positivi derivanti dalle compensazioni in F24 di crediti acquistati da terzi. Restano esclusi i crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. Le nuove regole valgono d'obbligo per i crediti acquistati dal 12.08.2026. In via opzionale si applicano anche a quelli

acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

- **Modelli dichiarativi**: i quadri RE di Redditi PF e SP non sono stati aggiornati (l'ultimo aggiornamento è del 28.05.2026), quindi non c'è un rigo dove dichiarare questi differenziali.
- **Pagamento**: non è stato istituito il codice tributo per versare in F24 l'imposta sostitutiva del 26%, nonostante le richieste.
- **Cosa fare per il 2025**: si continuano ad applicare le metodologie indicate nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 16.01.2026 e n. 171 del 26.06.2025. Per usare la nuova disciplina (opzionale per il 2024 e il 2025) servirà a questo punto una dichiarazione integrativa, anche per il 2025, quando sarà possibile.

Assegnazioni, estromissioni e rivalutazione beni d'impresa	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Il DdI di Bilancio 2027 riapre, con date spostate di un anno, le agevolazioni per l'uscita dei beni dall'impresa e la rivalutazione degli immobili. **Assegnazione/cessione ai soci e trasformazione in società semplice:** nuovo art. 364-bis del Tuir (D.Lgs. 117/2026), operazioni da fare entro il 30.09.2027. Riguarda immobili non strumentali e beni mobili registrati non strumentali. I soci devono risultare iscritti nel libro soci al 30.09.2026, o iscriversi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, con titolo di data certa anteriore al 1.10.2026. **Imposte:** l'imposta sostitutiva è l'8% sulla differenza tra valore normale (catastale per

		gli immobili) e costo fiscale. Sale al 10,5% per le società non operative e al 13% per le riserve in sospensione d'imposta annullate. L'imposta di registro proporzionale è dimezzata, mentre ipotecaria e catastale sono fisse. Cambia il versamento, che avviene in unica soluzione entro il 30.09.2027, senza la rateizzazione 60%/40% della scorsa edizione. **Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale:** tra il 1.01 e il 31.05.2027 per gli immobili strumentali posseduti al 30.09.2026, con effetti dal 1.01.2027. Imposta sostitutiva dell'8%, versata per il 60% entro il 30.11.2027 e per il 40% entro il 30.06.2028. **Rivalutazione dei soli immobili:** per società di capitali, enti commerciali e società di persone che non adottano gli IAS. Sono escluse aree fabbricabili e immobili merce. Riguarda i beni a bilancio al 31.12.2025 e va eseguita nel bilancio 2026 per i soggetti solari. Il saldo attivo può essere affrancato con il 10%. Per il riconoscimento fiscale servono l'8% (ammortizzabili) o il 4% (non ammortizzabili), con effetti dal 3° esercizio successivo.
Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Il Ddl di Bilancio 2027 conferma e inasprisce la ritenuta sulle transazioni tra imprese, un anticipo di cassa dalle imprese allo Stato. **Aliquote:** il cliente-impresa trattiene l'1% sui corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi dal 2028, e il 2% dal 2029. La legge di Bilancio 2026 prevedeva invece lo 0,5% per il 2028 e l'1% dal 2029, quindi le aliquote raddoppiano.

Gettito: oltre 700 milioni nel 2028, che salgono a 1,2 miliardi dal 2029, per circa 2,2 miliardi complessivi nel biennio. La misura ha il bollino della Ragioneria Generale dello Stato.

Effetti sulle imprese: riduce la liquidità di chi emette fattura, perché una quota dell'incasso viene versata subito all'erario.

Contesto: come l'anno scorso, la norma è inserita in un gruppo di tre misure di contrasto all'evasione, pensate per rafforzare la compliance e lo scambio di informazioni e dati.

Compensazione bonus edilizi nella manovra 2027

IL SOLE 24 ORE
1.11.2026

L'art. 37 della manovra 2027 allunga i tempi di utilizzo dei crediti Superbonus, con effetti negativi di cassa per banche e imprese.

Spalmatura: le quote 2027 dei crediti da Superbonus (spese 2023, cessione o sconto in fattura) vengono ripartite d'ufficio in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le quote per cui si era già scelta la spalmatura decennale.

Effetto in numeri: delle compensazioni previste per il 2027, pari a 20,5 miliardi, ne saranno utilizzabili circa 2 miliardi. I restanti 18,5 miliardi slittano tra il 2028 e il 2036.

Esempio: un'impresa con 2 milioni di crediti avrebbe dovuto compensare 500.000 euro nel 2027 (ultima delle 4 rate). Potrà invece compensarne solo 50.000, mentre i restanti 450.000 saranno recuperabili in 9 rate fino al 2036, senza contare la perdita di valore dovuta all'inflazione.

Contesto: nel 2025 sono stati compensati 44,1 miliardi di crediti da bonus edilizi (42 nel 2024). Su circa 230 miliardi prodotti, a

		fine 2025 ne restavano circa 115 da utilizzare. **Stretta sulle compensazioni:** dal 2027 il blocco delle compensazioni scatta in presenza di cartelle non pagate per 30.000 euro, contro gli attuali 50.000. Vale per tutti i crediti, non solo per il Superbonus. **Effetto collaterale:** l'orizzonte al 2036 dà al Fisco più tempo per i controlli e i recuperi legati a frodi e irregolarità.
Canoni concordati e cedolare secca	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	La legge di Bilancio 2027 introduce nuove cedolari ridotte sugli affitti a canone concordato, con una clausola antielusione che ne restringe l'accesso. **Aliquote:** 5% per la generalità dei contratti a canone concordato e 1% per gli inquilini under 36. Oggi l'imposta è al 10%. **Contratti agevolati:** il beneficio è riservato ai contratti stipulati nel 2027. **Clausola antiabusi:** contro i contratti "apri e chiudi", non si potrà disattivare un accordo in essere per riattivarlo subito e rientrare così nel regime più favorevole.
Lista "grigia" antiriciclaggio	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Il Gafi (Gruppo d'azione finanziaria) ha tolto il Principato di Monaco dalla lista grigia del riciclaggio internazionale, ritenendo sufficienti i progressi compiuti nel colmare le lacune del suo sistema antiriciclaggio. Monaco era sotto monitoraggio rafforzato da giugno 2024. Nella stessa decisione escono dalla Grey list anche Bulgaria, Repubblica Democratica del Congo e Costa d'Avorio.
Test di commercialità per	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Con i nuovi criteri di commercialità del Codice del Terzo settore, in vigore dal primo anno di applicazione, gli Ets devono

gli enti del Terzo settore		classificare le proprie entrate per verificare di restare enti non commerciali. Le raccolte fondi realizzate con la vendita di beni o la prestazione di servizi sono escluse dal test. **Come funziona il test:** si confrontano i proventi dell'attività di interesse generale con i costi effettivi sostenuti per svolgerla. L'attività resta non commerciale finché i corrispettivi non superano questi costi, con una tolleranza del 6% per non più di 3 periodi d'imposta successivi. **Quali costi contano:** non solo quelli diretti, ma anche gli indiretti e i generali, compresi gli oneri finanziari e tributari. Ha particolare peso la ripartizione dei costi promiscui. **Cosa resta fuori:** i costi figurativi, come quelli riferiti all'opera dei volontari.
Dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2024	ITALIA OGGI 31.10.2026	Entro oggi, 2.11.2026, conviene trasmettere i modelli Redditi 2025 integrativi a favore relativi al 2024. Il termine coincide con quello di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo (art. 2, c. 8-bis Dpr 322/1998). **Entro il 2.11.2026:** il maggior credito emergente è utilizzabile subito in compensazione, secondo le regole ordinarie. **Dopo il 2.11 e fino al 31.12.2026:** la dichiarazione è ancora correggibile, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione dell'originaria. Il credito, però, potrà compensare solo debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello di invio dell'integrativa, quindi dal 2027, con utilizzo dal 1.01.2027. Restano salvi i casi di correzione di errori contabili di competenza.

		Quadro DI: per le integrative "ultrannuali" il credito va indicato nella dichiarazione del periodo in cui è presentata l'integrativa, cioè nel Redditi 2027. Si compila il quadro DI, con il codice tributo in colonna 1 e l'anno integrato (2024) in colonna 2. Serve un rigo distinto per ogni codice tributo e per ogni annualità.
Conti svizzeri schermati con un trust	ITALIA OGGI 31.10.2026	Il Tribunale federale svizzero (II Corte di diritto pubblico, sentenza 2C_588/2026 del 12.10.2026) ha autorizzato la consegna all'Agenzia delle Entrate dei dati bancari di una società lussemburghese controllata da un trust. Il contribuente italiano sotto accertamento si era dichiarato disponente del trust, quindi schermare i conti con questo strumento non basta a tenerli lontani dal Fisco italiano. **Criterio per collaborare:** basta un collegamento plausibile tra i documenti e l'indagine italiana, anche se la richiesta presenta lacune o contraddizioni. **Chi decide sul trust:** stabilire se il disponente abbia davvero in mano il patrimonio spetta all'Italia, non alla Svizzera. **Limiti al ricorso:** la società non può opporsi alla trasmissione per difendere gli interessi di altri. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nuovi codici doganali dal 2027	ITALIA OGGI 31.10.2026	Con il regolamento (Ue) 2026/2163 la Commissione europea aggiorna la Nomenclatura combinata con 35 modifiche, in vigore dal 1.01.2027. I nuovi codici servono a determinare dazi, origine e divieti, e rispondono soprattutto alle esigenze di monitoraggio legate a Cbam (decarbonizzazione) ed Eudr (deforestazione).

		Carne bovina: nuova sottovoce 0201 30 10 per i pezzi disossati di filetto, costata, bavetta, controfiletto e scamone. È rilevante per l'Eudr e per il contingente Mercosur di 99.000 tonnellate a dazio agevolato. **Legno:** nuove sottovoci per corteccia (4401 49 20), rifiuti e scarti di produzione (4401 49 30), tronchi da sega di quercia (4403 91) e di faggio (4403 93). **Plastica e metalli:** codici per il Pet in scaglie (3907 61 e 3907 69), i rottami di ghisa, ferro o acciaio con terre rare (7204 41) e i cascami di alluminio (7602 00). **Energia:** nuove voci per le fondazioni monopalo in acciaio per turbine eoliche (7308 90), soggette a dichiarazione delle emissioni di CO2 incorporate, per le navicelle eoliche (8503 00), i magneti permanenti con terre rare (8505 11), le celle agli ioni di litio (8507 60) e diversi scarti e rifiuti (8549 99). **Concimi:** per alcune merci a base di azoto serve un'unità supplementare (kg N), per facilitare il monitoraggio Cbam. Gli operatori devono adeguare le procedure doganali e verificare le voci utilizzate, anche per evitare contestazioni.
Derivazione Fisco-bilancio	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Assonime chiede di rafforzare il principio di derivazione, cioè la determinazione del reddito d'impresa a partire dalle risultanze di bilancio. Le divergenze tra valori civili e fiscali creano infatti complessità e costi di compliance. Le proposte sono due: restituire al bilancio un ruolo ancora più centrale nelle regole di calcolo del reddito, e ridurre e razionalizzare le numerose

		variazioni in aumento e in diminuzione tuttora previste.
Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza lavoro	ITALIA OGGI 31.10.2026	Con la nota prot. n. 2377/2026, d'intesa con il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro elimina il "cuscinetto" di 60 giorni per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ai fini della revoca della sospensione dell'attività d'impresa. Per ottenere la revoca, il datore di lavoro deve ora dimostrare di aver programmato i corsi in modo da concluderli nel più breve tempo possibile. Le istruzioni precedenti ritenevano invece sufficiente una programmazione che portasse a termine la formazione entro 60 giorni.
Reati ambientali	IL SOLE 24 ORE 31.10.2026	Il D.Lgs. 186/2026, che attua la direttiva (Ue) 2024/1260, rafforza la confisca per chi commette reati ambientali legati ai rifiuti (abbandono, gestione senza titolo, spedizioni illegali). Oltre alla pena, si perdono gli strumenti del reato e i guadagni. Le novità sono nel Codice penale e nel D.Lgs. 152/2006, mentre il D.Lgs. 231/2001 non cambia. **Art. 240-ter c.p. (confisca per equivalente dei beni strumentali):** se non si possono confiscare i beni usati per il reato, il giudice confisca altri beni o utilità di pari valore, anche per interposta persona, valutando gravità del reato e condizioni economiche del condannato. Si applica a inquinamento ambientale (452-bis), disastro ambientale (452-quater), traffico di materiale ad alta radioattività (452-sexies), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies) e agli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del Codice ambientale.

		Art. 240-quater c.p. (confisca verso terzi): se l'imputato non ha beni equivalenti, il giudice può confiscare quelli trasferiti a un terzo estraneo al reato per sottrarli alla confisca, purché il terzo ne conoscesse la finalità. Vale per i quattro delitti del Codice penale e per gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del D.Lgs. 152/2006.
Aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura	ITALIA OGGI 31.10.2026	Le imprese di pesca e acquacoltura colpite dall'aumento eccezionale dei prezzi di gasolio e benzina possono chiedere un contributo straordinario a fondo perduto. **Domanda:** online, dal 2 al 16.11.2026, sulla piattaforma Pemac della Direzione generale pesca marittima e acquacoltura del Masaf. **Risorse:** 10 milioni di euro per il 2026. **Norma:** i criteri di attuazione sono nel decreto ministeriale n. 593469 del 28.10.2026, pubblicato sul sito del Masaf e poi in Gazzetta Ufficiale.
Dichiarazione tardiva e omessa	IL SOLE 24 ORE 2.11.2026	Chi non ha inviato il modello Redditi entro il 2.11.2026 ha 90 giorni per rimediare, ma non può più aderire al concordato preventivo biennale. **Entro 90 giorni dalla scadenza:** la dichiarazione è valida, con sanzione di 250 euro, riducibile con il ravvedimento. **Imposte dovute:** oltre alla violazione dichiarativa si applica la sanzione ordinaria del 25% per omesso o tardivo versamento, più gli interessi legali. Anche queste violazioni si possono regolarizzare con il ravvedimento operoso. **Oltre i 90 giorni:** la dichiarazione è considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. Il modello resta comunque

		titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano.
Compensi e dividendi agli amministratori di Srl	IL SOLE 24 ORE 2.11.2026	Scegliere tra compensi e dividendi per l'amministratore comporta decisioni e adempimenti diversi, con effetti differenti per società e amministratore. **Compensi:** remunerano la carica e l'attività di amministratore. Sono un costo per la società e un reddito per l'amministratore. Incidono quindi direttamente sul conto economico, aumentando i costi e riducendo l'utile, con conseguenze anche sull'esito degli ISA. **Dividendi:** agiscono solo sul piano finanziario e patrimoniale, senza toccare il conto economico. **Delibere:** in entrambi i casi servono, rispettivamente, la delibera consiliare per i compensi e quella assembleare per i dividendi. Sono necessarie non solo ai fini societari, ma anche in ottica fiscale.
Contabilizzazione energy release	IL SOLE 24 ORE 2.11.2026	Il D.L. 181/2023 prevede per 36 mesi la cessione da parte del GSE di energia a prezzi calmierati alle imprese energivore (energy release). In cambio queste si impegnano a realizzare impianti da fonti rinnovabili con cui restituire l'energia anticipata nei 20 anni successivi. Gli investimenti possono essere affidati a un terzo delegato, tramite un contratto di "addendum" che trasferisce gli obblighi contrattuali. Ai fini contabili l'OIC, rispondendo al Ministero dell'Ambiente, ha chiarito due punti: • **Natura del beneficio:** quando l'impresa individua un terzo responsabile della costruzione dell'impianto e della restituzione

dell'energia, il beneficio economico può essere considerato un contributo in conto esercizio, volto a ridurre i costi dell'energia.

- **Competenza:** i contributi in conto esercizio si rilevano nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a riceverli. Nell'energy release il diritto nasce quando il GSE comunica l'esito dell'assegnazione, e la stipula del contratto con il Gestore è condizione necessaria per confermarne l'esistenza già nell'esercizio.

L'Agenzia interpreta

Ravvedimento speciale anche in 10 rate	PROVVEDIMENTO N. 296141	Con il provvedimento n. 296141 del 23.10.2026 (comunicato del 26.10) l'Agenzia delle Entrate attua il ravvedimento speciale dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2026, riservato ai contribuenti che entro il 2.11.2026 rinnovano il concordato preventivo biennale 2026-2027 dopo aver concluso quello 2024-2025. L'opzione vale per ciascun anno sanabile (2020-2023) e si perfeziona versando l'imposta sostitutiva con F24 dal 1.01.2027 al 15.03.2027, in un'unica soluzione o in 10 rate mensili. Nel modello vanno indicati l'anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo, che saranno istituiti con una successiva risoluzione. Il calcolo si basa sulle dichiarazioni presentate entro il

		12.08.2026 (data di entrata in vigore del Decreto Omnibus), con riferimento ai campi dei modelli Redditi e Irap indicati nell'allegato al provvedimento.
Interessi passivi	INTERPELLO N. 185/2026	Con la risposta all'interpello n. 185/2026 l'Agenzia delle Entrate distingue, ai fini Ires, il trattamento degli interessi pagati al fisco. Quelli versati per chiudere una lite con la conciliazione giudiziale sono deducibili dal reddito d'impresa, senza passare dal filtro dell'art. 96 Tuir. Quelli pagati con il ravvedimento operoso seguono invece la sorte del tributo regolarizzato: se il tributo non è deducibile, non lo sono nemmeno gli interessi.
Lettere di compliance fatture 2023	PROVVEDIMENTO N. 271072	Con il provvedimento 5.10.2026, n. 271072 l'Agenzia delle Entrate segnala a imprese e forfetari, via Pec al domicilio digitale, le fatture elettroniche e i corrispettivi del 2023 che non risultano aver concorso, in tutto o in parte, al reddito d'impresa dichiarato nel modello Redditi 2024 (quadri RF, RG e LM). Il contribuente può rispondere indicando le ragioni dello scostamento e, se emerge un errore, regolarizzare con il ravvedimento operoso.
Istruzioni sul sovraindebitamento	CIRCOLARE N. 9/E/2026	Con la circolare n. 9/E/2026 l'Agenzia delle Entrate ha definito, dopo la consultazione pubblica, le istruzioni sul sovraindebitamento. Il testo finale rafforza il dovere degli uffici di motivare dissensi e contestazioni su elementi concreti e documentati. Non è più prevista l'esclusione del Fisco dal silenzio-assenso nel concordato minore, e la prevalenza dei debiti tributari non basta da sola a configurare un abuso della procedura. Per negare l'esdebitazione all'incapiente occorre valutare le ragioni dell'insolvenza,

		senza dedurre automaticamente la colpa grave dal mancato pagamento delle imposte.
Codice tributo credito d'imposta autotrasportatori	RISOLUZIONE N. 40/E/2026	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 40/E/2026, che istituisce i codici tributo per usare in F24 il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la maggior spesa sostenuta per il carburante (art. 3 D.L. 33/2026). **Utilizzo:** il credito si usa solo in compensazione tramite modello F24, entro il 31.12.2026. **Modalità di presentazione:** l'F24 va inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti l'operazione viene rifiutata.
Rimborso IVA per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi	INTERPELLO N. 192/2026	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 192/2026, ha chiarito che non si può chiedere il rimborso dell'Iva sui lavori eseguiti su beni di terzi se questi non sono strumentali all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. **Condizione:** per considerare il bene strumentale servono un'effettiva connessione e un'effettiva strumentalità con l'attività svolta. **Valutazione:** oltre alla durevolezza della detenzione del bene, occorre verificare che sia realmente destinato all'attività imponibile svolta a valle.
Holding dinamica in neutralità fiscale	INTERPELLO N. 193/2026	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 193 del 28.10.2026, ha chiarito che, ai fini della neutralità fiscale dell'art. 176, c. 1 del Tuir, si configura come

		azienda quanto conferito da una holding dinamica a una società neocostituita. **Cosa viene conferito:** partecipazioni di ammontare rilevante, beni materiali e immateriali, attività finanziarie, contratti intercompany, dipendenti, rapporti contrattuali, crediti, debiti e liquidità. **Concetto di azienda:** l'"universitas" di beni e rapporti giuridico-economici organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa (circolare n. 320/1997; Cassazione n. 5087/2014). **Precedente:** con la risposta n. 46/2022 era già stata qualificata come azienda l'attività di una holding operativa.
Piano azionario agevolato per assunti da meno di 3 anni	INTERPELLO N. 194/2026	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.10.2026, n. 194, ha chiarito che rientrano nell'art. 51, c. 2 lett. g) del Tuir anche i piani di azionariato diffuso in cui le azioni non sono offerte a tutti i dipendenti. **Destinatari:** solo i dipendenti con almeno 3 anni di anzianità di servizio che non ricoprono posizioni apicali, entro l'importo di 2.065,83 euro nel periodo d'imposta. **Funzionamento del piano:** le azioni sono assegnate ogni anno a ciascun dipendente idoneo, nella stessa quantità per tutti, senza distinzioni di categoria (operai, impiegati, quadri), mansione o livello e senza condizioni di rendimento o performance.
Procedure da sovraindebitamento e dilazione pagamento debiti tributari	CIRCOLARE N. 9/E/2026	La circolare n. 9/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nelle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore), la dilazione dei debiti tributari può durare più del piano, che di solito è quinquennale. La condizione è che la

maggiore durata aumenti il soddisfacimento dei crediti tributari.

Il Codice della crisi non fissa un limite di durata, quindi la legittimità della dilazione si valuta in base a cinque elementi:

- **Rateazione ordinaria dei ruoli:** può arrivare a 10 anni anche senza strumenti di crisi, quindi con uno strumento di regolazione della crisi non può essere inferiore.
- **Composizione negoziata della crisi:** per i debiti non ancora a ruolo la rateazione è anch'essa di 10 anni.
- **Principi di attestazione del Cndcec:** ammettono dilazioni anche molto superiori all'arco temporale del piano.
- **Norme antiabusive sul cram down** nell'accordo di ristrutturazione: consentono fino a 10 anni anche quando la condotta del debitore è abusiva.
- **Convenienza per l'Erario:** se i debiti sono pagati con i redditi futuri del debitore, più lunga è la dilazione, maggiore è il soddisfacimento, tenendo conto della difficoltà di fare previsioni a lungo termine.

Cessioni di biogas in reverse charge	INTERPELLO N. 196/2026	Con la risposta a interpello n. 196 del 30.10.2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di biogas dal produttore alla società acquirente rientrano nel reverse charge ai fini Iva (inversione contabile). Il caso riguarda una società che acquista il biogas per rivenderlo a un terzo, dal quale poi lo riacquista con un contratto di somministrazione per i propri fabbisogni.

	Il reverse charge si applica anche se la società opera nel settore industriale.

Il Giudice ha sentenziato



Inutilizzabilità documentale sempre circoscritta	CASSAZIONE N. 27658/2026	Con l'ordinanza 27658/2026 la Cassazione afferma che la preclusione all'esibizione documentale (art. 32, D.P.R. 600/1973), pur restando come sanzione per l'omessa risposta all'invito dell'Amministrazione, va interpretata in modo molto restrittivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 137/2025. L'inutilizzabilità in giudizio non scatta quindi in automatico per ogni documento non consegnato in sede di accertamento: riguarda solo gli elementi univocamente favorevoli al contribuente, cioè quelli che, se esibiti in tempo, avrebbero potuto evitare l'accertamento o ridurne la portata. Il giudice deve perciò verificare non solo la mancata consegna, ma anche che i documenti richiesti rientrino davvero in questo perimetro ristretto.
Accertamento induttivo basato solo su quotazioni Omi	CASSAZIONE N. 27174/2026	Con l'ordinanza n. 27174/2026 la Cassazione ha giudicato illegittimo l'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi basato solo sulle quotazioni Omi. Queste hanno infatti valore

		meramente indiziario e possono contribuire a rettificare i corrispettivi dichiarati solo se accompagnate da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
Sequestro dati e documenti per frode superbonus	CASSAZIONE N. 37333/2026	Con la sentenza n. 37333/2026 la Cassazione ha respinto i ricorsi degli amministratori e ha ritenuto legittimo il sequestro ampio di documenti e dati di una ditta individuale, disposto dal pubblico ministero e confermato dal Tribunale. L'indagine riguarda emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato legate al superbonus 110%, per oltre 47 milioni di euro. Il sequestro aveva incluso documentazione fiscale, asseverazioni tecniche, comunicazioni di cessione/sconto, verbali assembleari, contratti di cessione dei crediti, autorizzazioni dei condomini, contabilità "in nero" e ogni altro documento utile. I ricorrenti lamentavano che la mole acquisita, compreso l'intero archivio fiscale 2023-2026 senza indicare i dati strettamente necessari, violasse il principio Cedu di proporzionalità, ma la Corte non ha accolto la censura.
Prova per la notifica dell'atto tributario	CASSAZIONE N. 26153/2026	Con l'ordinanza n. 26153/2026 la Cassazione ha stabilito che la notifica di un atto tributario non si può provare con documentazione formata dalla stessa parte interessata a dimostrarne la regolarità. Serve invece l'attestazione di spedizione di Poste Italiane, con il numero della raccomandata indicato sulla cartolina sottoscritta dall'ufficiale postale.
Errore del professionista e danno per il credito da superbonus	TRIBUNALE DI GENOVA N. 3823/2026	Con la sentenza n. 3823/2026 il Tribunale di Genova ha chiarito che l'errore del professionista nella gestione delle comunicazioni sui crediti da superbonus

		non comporta automaticamente un danno pari al valore nominale del credito. Il danneggiato deve provare che il credito sia andato definitivamente perduto e che la perdita sia conseguenza diretta dell'errore commesso.
Amministratori di fatto	CASSAZIONE N. 34434/2026	Con la sentenza n. 34434/2026 la Cassazione ha chiarito che, nei reati tributari, la qualifica di amministratore di fatto dipende dagli indici sintomatici di un inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in una qualsiasi fase dell'attività sociale (organizzativa, produttiva o commerciale). Non serve che eserciti tutti i poteri tipici dell'organo di gestione. L'accertamento di tale qualifica non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e socio di minoranza	CASSAZIONE N. 36039/2026	Con la sentenza n. 36039/2026 la Cassazione penale ha escluso la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale del socio di minoranza per i prelievi fatti dall'amministratore della società poi fallita, anche in presenza di uno stretto legame di parentela. Il reato è infatti proprio di chi ha compiti di amministrazione o vigilanza, mentre il socio di minoranza è estraneo alla gestione. Questi risponde solo se si prova il dolo, cioè la consapevolezza di contribuire alla condotta distrattiva dell'imprenditore.
Spiegazione del giudice in merito all'evasione totale	CASSAZIONE N. 37331/2026	Con la sentenza n. 37331/2026 la Cassazione penale ha ritenuto illegittima la confisca per equivalente quando il giudice non spiega come sono state stimate le vendite in nero contestate all'imprenditore e quale ricarico l'azienda applicasse. L'imposta evasa, infatti, non può essere quantificata sulla base delle sole indagini della Guardia di Finanza.

Ravvedimento speciale e disconoscimento detrazione IVA	C.G.T. Napoli n. 10158/2026	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 10158/2026, ha stabilito che si può accedere ai benefici del ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale anche in caso di disconoscimento dell'Iva detratta. **Casi coperti:** difetto di inerenza, genericità nella descrizione delle fatture e Iva sui canoni di leasing di un veicolo. **Effetto pratico:** il contribuente può sanare queste violazioni con il ravvedimento speciale, senza che il disconoscimento della detrazione lo escluda dai benefici.
Prova della frode	Cassazione n. 26019/2026	La Cassazione, con ordinanza 1.10.2026, n. 26019, ha chiarito l'onere della prova in caso di dichiarazioni d'intento ideologicamente false, ai fini del recupero dell'Iva. **Onere dell'Amministrazione:** non serve una prova piena o incontrovertibile della partecipazione dolosa del cedente alla frode. Basta allegare e provare, anche con presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), elementi oggettivi gravi, precisi e concordanti da cui risulti che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'ordinaria diligenza professionale, che mancavano i presupposti della non imponibilità. **Onere del contribuente:** assolto quello dell'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione di ogni cautela ragionevole.
Revocatoria per fornitori abituali	Cassazione n. 26558/2026	La Cassazione, con sentenza n. 26558/2026, ha chiarito i limiti della restituzione in caso di revocatoria nei confronti del fornitore abituale.

		Regola: il fornitore deve restituire l'intero importo, e non solo la differenza tra il picco massimo del suo credito nel periodo sospetto e il credito residuo all'apertura della procedura (art. 171, c. 3, Codice della crisi d'impresa). **Eccezione:** il limite alla restituzione vale solo se esiste un conto corrente, anche non bancario. **Rapporto continuativo:** fornire lo stesso cliente per anni non basta a ridurre l'importo oggetto della revocatoria.
Limitazioni agli affitti brevi	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CAUSA C-813/24	Secondo la Corte di Giustizia UE (causa C-813/24), gli Stati membri possono introdurre norme interne che subordinano a un'autorizzazione preventiva l'attività di locazione turistica, per ragioni di tutela del turismo e dell'ambiente urbano, anche considerando le zone in cui c'è una scarsità strutturale di alloggi. **Condizione:** vanno valutate la portata geografica e l'incidenza di queste strutture sulle esigenze residenziali delle aree urbane. **Limite:** le norme non devono fondarsi solo su un eccessivo formalismo.
Accesso fiscale illegittimo nei locali di terzi	CASSAZIONE N. 27858/2026	La Cassazione, con l'ordinanza 28.10.2026, n. 27858, ha stabilito che la documentazione trovata in un locale diverso da quello indicato nell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è inutilizzabile ai fini dell'accertamento. **Condizione:** il locale appartiene a terzi ed è privo di collegamento fisico o giuridico con quelli autorizzati. **Conseguenza:** l'accesso viola le garanzie sull'inviolabilità del domicilio, quindi

		l'acquisizione è illegittima e non può fondare l'atto impositivo. **Il caso:** una "contabilità parallela" rinvenuta in un locale al piano ammezzato dello stesso edificio, di proprietà di terzi, con ingresso su un diverso civico e senza collegamento con i locali autorizzati.
Accertamenti sulle società a ristretta base societaria	CASSAZIONE N. 26234/2026	Dopo l'ordinanza della Cassazione n. 26234/2026, che ha escluso la retroattività della nuova disciplina sugli accertamenti nelle società a ristretta base societaria, restano al sicuro gli accertamenti già contestati. In questi casi il maggior reddito derivante da costi effettivamente sostenuti ma ritenuti indeducibili viene attribuito ai soci per via della ristrettezza della compagine. **Nodo ancora aperto:** resta da chiarire se le nuove disposizioni si applichino agli accertamenti non ancora notificati al 12.08.2026.
Composizione negoziata della crisi	CASSAZIONE N. 26234/2026	Con l'ordinanza n. 27834 del 27.10.2026 la Corte di Cassazione chiarisce due punti sulla composizione negoziata della crisi. **Proroga dell'esperto:** se le misure protettive vengono rinnovate oltre il termine ordinario di 180 giorni del percorso di risanamento, l'incarico dell'esperto è prorogato per legge fino alla durata massima di 360 giorni. **Chi la richiede:** la proroga non deve essere chiesta da "tutte le parti", ma solo da quelle interessate agli accordi.
Fallimento Srl e transizione con i sindaci	CASSAZIONE N. 28117/2026	Con l'ordinanza n. 28117 del 30.10.2026 la Cassazione (prima sezione civile) stabilisce che, dopo il fallimento di una Srl, la transazione della curatela con i sindaci

		riduce il debito degli amministratori. Il motivo è che sindaci e amministratori rispondono in solido per i danni della gestione: se i primi avessero vigilato, la perdita non si sarebbe prodotta. Il danno subito dal fallimento è quindi unico e fa scattare la solidarietà nel risarcimento, anche se il titolo della responsabilità e le norme violate sono diversi.
Credito d'imposta sugli utili USA già tassati e distribuiti in Italia	C.G.T. DI MILANO N. 2393/2026	Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 2393/2026), il socio italiano di una partnership statunitense ha diritto al credito per le imposte federali pagate negli USA. Il credito spetta sui redditi poi distribuiti e tassati in Italia con l'imposta sostitutiva del 26%.
Ricordo contro il diniego di autotutela	C.G.T. DI ROMA N. 12147/2026	Con la sentenza n. 12147/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il diniego di autotutela. Il giudice precisa però che questo strumento non può servire a rimettere in discussione un atto impositivo ormai divenuto definitivo.

In breve

La plusvalenza da cessione di aree edificabili e il regime della tassazione separata

Un inquadramento alla luce delle recenti modifiche alle aliquote IRPEF

Per i soggetti privi della qualifica di imprenditore, il legislatore tributario riconduce alla categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Si tratta di una disciplina particolare, che si distacca dalle regole ordinarie previste per le altre plusvalenze immobiliari sotto due profili rilevanti.

In primo luogo, l'imponibilità della plusvalenza non è condizionata al rispetto di un termine massimo dal momento dell'acquisto: a differenza di quanto previsto per i fabbricati e per i terreni non edificabili, qui il decorso del quinquennio non fa venire meno la tassazione. In secondo luogo, la provenienza del terreno è irrilevante: anche le aree acquisite per successione o per donazione, se cedute, generano una plusvalenza fiscalmente rilevante.

Come si determina l'area edificabile

Un punto spesso oggetto di contenzioso riguarda la stessa qualificazione del terreno come edificabile. Su questo aspetto interviene una norma di natura specificamente fiscale, che adotta una nozione più ampia rispetto a quella urbanistica in senso stretto: è sufficiente che lo strumento urbanistico generale del Comune ne preveda la destinazione edificatoria, senza che sia necessaria né l'approvazione regionale dello strumento né l'adozione dei relativi piani attuativi. Ne consegue che anche un terreno inserito in un piano regolatore ancora privo di attuazione concreta può, ai fini fiscali, essere considerato edificabile.

Il calcolo della plusvalenza: quali costi sono deducibili

La plusvalenza imponibile si ottiene sottraendo dal corrispettivo incassato il prezzo di acquisto, incrementato dei costi che possono essere qualificati come inerenti al bene.

Sul concetto di "costo inerente" si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali, che meritano di essere richiamati perché delimitano in modo piuttosto rigoroso le voci di spesa deducibili. Un primo filone, riconducibile alla Cassazione, riconosce la deducibilità

unicamente delle spese collegate al momento dell'acquisto (onorari notarili, compensi di mediazione, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) oppure di quelle che si sono tradotte in un incremento di valore del terreno ancora persistente al momento della vendita — si pensi, ad esempio, agli esborsi sostenuti per liberare l'immobile da vincoli o servitù. Restano invece escluse le spese legate alla semplice gestione ordinaria del bene, quando non abbiano prodotto un aumento di valore duraturo.

Un ulteriore orientamento, espresso in una successiva ordinanza della Suprema Corte, ha chiarito che tra i costi rilevanti vanno incluse anche le cosiddette spese incrementative, cioè quelle che aumentano la consistenza economica del terreno o che ne influenzano il valore al momento della cessione — tra queste rientrano tipicamente le manutenzioni di carattere straordinario. Restano invece fuori da questa categoria gli interventi che non producono un incremento di valore o di consistenza, ma che si limitano a garantire la buona conservazione del bene.

Una terza pronuncia della Cassazione ha poi affrontato un caso particolare: quello in cui, per ottenere la volumetria necessaria alla stipula di una convenzione di lottizzazione, il proprietario ceda gratuitamente al Comune altri terreni. In questa ipotesi, i giudici hanno riconosciuto che anche il costo sostenuto per l'acquisto di tali terreni, poi donati all'ente locale, concorre alla determinazione della plusvalenza imponibile in qualità di costo inerente.

Il regime naturale: la tassazione separata

Una volta determinata la plusvalenza, la disciplina fiscale prevede come modalità ordinaria di imposizione quella della tassazione separata. Operativamente, l'adempimento si traduce nella compilazione della sezione II del quadro RM della dichiarazione dei redditi.

Prima ancora della liquidazione definitiva dell'imposta, il cedente è tenuto a versare un acconto, calcolato nella misura del 20% della plusvalenza realizzata. Il versamento va effettuato tramite modello F24, rispettando le medesime scadenze previste per il saldo delle imposte sui redditi, ed è identificato dal codice tributo 4200.

Come si individua l'aliquota applicabile

Il meccanismo della tassazione separata si fonda su un criterio particolare: l'aliquota da applicare alla plusvalenza corrisponde a quella media che avrebbe gravato sul contribuente

se, nel biennio precedente l'anno di stipula dell'atto di cessione, il suo reddito complessivo netto fosse stato pari alla metà della somma dei redditi effettivamente dichiarati in quei due anni.

In pratica, occorre procedere così: si calcola l'imposta IRPEF teoricamente dovuta sul reddito medio del biennio, utilizzando le aliquote marginali vigenti nel periodo in cui la plusvalenza viene realizzata; il rapporto tra questa imposta e il reddito medio di riferimento fornisce l'aliquota media da applicare, in via definitiva, alla base imponibile costituita dalla plusvalenza.

Un caso applicativo

Per comprendere concretamente il meccanismo, si può ipotizzare una plusvalenza di 30.000 euro, realizzata nel 2025 a seguito della cessione di un'area edificabile, da parte di un contribuente che nei due anni precedenti ha dichiarato un reddito di 50.000 euro (2024) e di 70.000 euro (2023).

La media dei due redditi è pari a 60.000 euro. Applicando a questo importo le aliquote marginali IRPEF in vigore nel 2025 (23%, 35% e 43%), l'imposta teorica complessiva risulta pari a 18.440 euro. Dividendo questa cifra per il reddito di riferimento di 60.000 euro si ottiene un'aliquota media di circa il 30,73%.

Applicando tale aliquota alla plusvalenza di 30.000 euro, l'imposta dovuta ammonta a 9.220 euro. Poiché il contribuente ha già versato un acconto di 6.000 euro (pari al 20% della plusvalenza), residuano 3.220 euro da corrispondere a saldo.

Considerazioni conclusive

L'esempio mostra come le continue modifiche subite dagli scaglioni e dalle aliquote IRPEF negli ultimi anni abbiano reso più laborioso il calcolo dell'aliquota media applicabile in sede di tassazione separata, imponendo di ricostruire con attenzione le aliquote marginali vigenti in ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti. Una corretta pianificazione della cessione di aree edificabili non può quindi prescindere da una verifica puntuale sia dei costi effettivamente deducibili, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, sia del carico fiscale complessivo derivante dal meccanismo del biennio di riferimento.

Una cartella dell'Agenzia non basta a dimostrare l'inadempimento del professionista

Con l'ordinanza n. 28018 del 28 ottobre 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità professionale del commercialista. Il caso riguardava un avvocato che aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni derivanti, a suo dire, dall'inadempimento del professionista a cui, dal 2017 al 2019, aveva affidato un incarico di "consulenza fiscale continuativa".

Secondo il cliente, il commercialista avrebbe violato gli obblighi del mandato per tre ragioni:

- non aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del DL 119/2018 per alcune cartelle esattoriali che l'avvocato gli aveva chiesto di "rottamare";
- aveva commesso errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- non aveva verificato la regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale.

I giudici di merito hanno respinto tutte le domande. L'avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, che però ha dichiarato i motivi inammissibili, in gran parte per ragioni di natura processuale.

L'ordinanza contiene tuttavia alcuni principi di interesse, soprattutto sul tema della mancata rottamazione.

La rottamazione e il ruolo del professionista

La Suprema Corte ha osservato che le cartelle indicate dall'avvocato non erano rottamabili: erano state consegnate all'Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017 e, di conseguenza, restavano fuori dall'ambito della definizione agevolata prevista dal DL 119/2018. Come già rilevato dalla Corte d'Appello, per la rottamazione non conta l'anno d'imposta, bensì la data di affidamento del carico alla Riscossione. Poiché la legge escludeva queste cartelle, nel comportamento del commercialista non poteva ravvisarsi alcun inadempimento.

La Corte ha aggiunto che il professionista non può nemmeno incidere sulla platea delle cartelle ammesse alla definizione, perché "è il concessionario della riscossione a fornire l'elenco dei debiti rottamabili".

Il dovere di informare il cliente

L'avvocato sosteneva inoltre che il commercialista avrebbe comunque dovuto illustrargli tutte le soluzioni, sia quelle percorribili sia quelle non percorribili. Sul punto la Cassazione, richiamando la diligenza richiesta al professionista, ha ribadito che il commercialista ha l'obbligo di fornire "tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente" e di prospettargli, "quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che non sono suscettibili di essere percorse".

Nel caso concreto, però, il cliente non aveva subìto alcun danno, perché era stato accertato che le cartelle in questione non erano rottamabili ai sensi del DL 119/2018.

La prova dell'inadempimento

Quanto alla prova necessaria per sostenere una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato professionale, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito: le contestazioni mosse al commercialista "non possono ritenersi provate per il solo fatto" che il cliente abbia ricevuto una cartella di pagamento.

Il cliente "qualificato"

Infine, sulla presunta omessa verifica della regolarità contributiva dei dipendenti dello studio, la Cassazione ha dato peso al fatto che il cliente fosse un avvocato, e quindi un "cliente qualificato". Per questa ragione, "non era certamente onere del consulente fiscale tenerlo indenne dalle azioni di recupero dell'Amministrazione finanziaria, se fondate su una effettiva insolvenza contributiva".

Autotrasportatori: il credito d'imposta sul carburante si estende alle spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026

L'art. 1 del DL 193/2026, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge, riconosce il credito d'imposta sul carburante per gli autotrasportatori previsto dall'art. 3 del DL 33/2026 anche per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Per questo periodo è fissato un termine di utilizzo in compensazione più lungo rispetto a quello già in vigore.

Il credito d'imposta previsto dal DL 33/2026

L'art. 3 del DL 33/2026 attribuisce un credito d'imposta pari al 70% della maggiore spesa sostenuta nei mesi agevolati del 2026, rispetto al prezzo di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Possono beneficiarne le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto di merci e di persone ai sensi dell'art. 24-ter, comma 2, lettere a), punti 1 e 3, e b) del DLgs. 504/95, e le imprese di noleggio autobus con conducente di cui alla L. 218/2003.

Per le spese di marzo-agosto 2026 le istanze sono già state presentate. Il credito può essere compensato entro il 31 dicembre 2026 con il codice tributo "7082" (ris. Agenzia delle Entrate n. 40/2026).

Le modifiche normative

Il beneficio era già stato esteso ai mesi di settembre e ottobre 2026 dall'art. 1, comma 4, del DL 157/2026 e dall'art. 1, comma 4, del DL 162/2026, che erano intervenuti direttamente sull'art. 3 del DL 33/2026.

L'art. 1, comma 1, del DL 193/2026 cambia ora impostazione. Riporta il periodo di riferimento dell'art. 3 ai mesi "da marzo ad agosto", anziché "da marzo a settembre", e aumenta ulteriormente di 66,4 milioni di euro l'autorizzazione di spesa. Viene inoltre abrogato l'art. 1, comma 4, del DL 162/2026.

Il comma 2 disciplina poi in modo autonomo le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Per questo periodo il credito d'imposta dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del DL 33/2026 è riconosciuto entro un limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle istanze, il credito è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.

Le scadenze per la compensazione in F24

Per l'utilizzo in F24 del credito carburante 2026 valgono quindi due termini diversi:

- le spese di marzo-agosto 2026, per le quali le istanze sono già state presentate ed è stato comunicato l'importo effettivamente riconosciuto, vanno compensate entro il 31 dicembre 2026;
- le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 potranno essere compensate entro il 31 dicembre 2027.

Per il credito di marzo-agosto già concesso la scadenza di fine anno è tassativa, perché il DL 193/2026 non ha previsto alcuna proroga.

Quanto al credito per il periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, si attendono le indicazioni del MIT sulle modalità di presentazione delle istanze, che al momento non sono ancora state definite.

L'Approfondimento

Gli accertamenti presuntivi

Premessa

Spesso la verifica della correttezza fiscale di quei soggetti che, intrattenendo rapporti con i consumatori finali, hanno le maggiori possibilità di celare al Fisco i ricavi e/o compensi è stata condotta attraverso metodologie di ricostruzione indiretta.

L'utilizzo di questi sistemi di ricostruzione indiretta, che variano a seconda dell'attività svolta dall'impresa o dal professionista, consentono, infatti, di far emergere la vera essenza delle operazioni economiche anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari.

Tuttavia, per poter sostenere la fondatezza delle conclusioni ottenute è pur sempre necessario che le prove indirette prendano in considerazione:

- la tipologia del soggetto controllato;
- le caratteristiche e le dimensioni dell'attività interessata.

Rammendiamo, altresì, che sebbene non sussista un tipo "***definito***" di prova indiretta, la prassi dei controlli ha, comunque, sviluppato nel corso del tempo una serie di specifiche prove indirette e presuntive applicabili a seconda del soggetto controllato.

Di seguito l'analisi della tematica.

Il quadro normativo

È noto da sempre che l'unica vera forma di evasione:

- delle piccole medie imprese (PMI) commerciali e artigiane è rappresentata dalla mancata contabilizzazione dei ricavi;
- dei professionisti è data dalla mancata emissione delle fatture a fronte di pagamenti in contanti.

Detto ciò, osserviamo che fino al 1973 l'accertamento nei confronti di questi soggetti si basava sulla stima globale del volume d'affari, tenuto conto delle dimensioni, del numero dei dipendenti e di tutti quegli elementi noti come "***caratteristiche extra-contabili***", quali: attività svolta, macchinari utilizzati, materie prime impiegate, ecc.

Dal 1973, ovvero a seguito della riforma fiscale introdotta quell'anno la ricostruzione del reddito sulla base dei ricavi presunti è stata definitivamente superata.

In particolare, l'introduzione dell'obbligo della tenuta delle scritture contabili, aveva imposto ai contribuenti una serie di vincoli, che se rispettati correttamente, potevano fornire una sorta di "***alibi***", almeno sul piano formale, per impedire o quanto meno attenuare l'efficacia dei controlli indiretti.

Di questo avviso era sicuramente la giurisprudenza del tempo che in mancanza di "***prove certe***" (quasi impossibili da ottenere nelle ricostruzioni indirette) rigettava gli avvisi di accertamento basati sul valore d'affari presunto, perché privi dei requisiti stabiliti dagli artt. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973[1] e 54 del DPR n. 633/1972.

Il tutto sembrava paradossale perché tramite la regolare tenuta della contabilità si potevano coprire alcune forme di evasione. Ed ecco che per queste ragioni fu necessario ritornare sui "***binari***" dei controlli extra-contabili al fine di accertare la reale capacità contributiva dei contribuenti.

La norma che ha segnato il cambio di passo è l'art. 62-sexies, comma 3 del DL n. 331/1993, convertito in Legge n. 427/1993.

La disposizione in questione consente, infatti, all'Amministrazione Finanziaria di effettuare un accertamento di natura induttiva basato su presunzioni, quando tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività si riscontrano gravi incongruenze. Il tutto prescindendo dalla documentazione contabile.

Rileviamo, altresì, che la metodologia utilizzata durante le fasi di controllo viene diversificata in funzione:

- della tipologia di contribuente selezionato;

[1] **Accertamento analitico con posta induttiva sui ricavi.**

- dell'attività economica esercitata dal contribuente; e
- del grado di complessità dell'evasione realizzata.

Rammendiamo, infine, che diversamente dall'accertamento analitico, con posta induttiva sui ricavi, l'accertamento "***analitico induttivo***" permette all'Ufficio di derogare in tutto o in parte dagli elementi indicati dal contribuente nella documentazione prodotta ai fini tributari, qualora ci si trovi in presenza di presunzioni "***gravi, precise e concordanti***".

Gravità, precisione e concordanza	
Gravità	Esprime il grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto. Deve basarsi su solide regole di esperienza, su leggi scientifiche o su criteri statistici attendibili. La connessione tra i due eventi deve essere altamente probabile e resistente alle obiezioni, anche se non è richiesta una certezza assoluta.
Precisione	Il fatto noto deve essere determinato nella sua realtà storica. L'indizio deve essere certo, oggettivo, non vago e storicamente documentato. Non può consistere in un'ipotesi, in un sospetto, in una congettura o in un fatto a sua volta incerto.
Concordanza	Richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. I diversi indizi non devono contrastare tra loro, ma devono tutti muoversi nella stessa direzione per confermare logicamente la medesima conclusione.

Dopo questo breve riepilogo esaminiamo come i verificatori utilizzano le presunzioni in alcuni comparti economici.

Le rimanenza sopravvalutate

Una delle modalità spesso utilizzata dalle imprese per occultare i ricavi reali consiste nell'attribuire alle merci invendute un valore superiore a quello effettivo. In gergo si parla di "***magazzino gonfiato***".

Nello specifico, si tratta:

- di contabilizzare tra le rimanenze finali parte delle merci vendute; ovvero
- di attribuire alle merci presenti un valore superiore a quello di acquisto.

Premesso ciò, ricordiamo che la vigente normativa tributaria obbliga tutti i contribuenti a tenere e conservare un dettaglio analitico della composizione del magazzino e ciò a prescindere dal tipo di contabilità adottata, sia essa ordinaria o semplificata.

Ebbene, la gravità delle violazioni relative al magazzino è "***lampante***" quando il valore delle rimanenze è in grado di modificare, da solo, tutti gli esiti e le risultanze dell'intero impianto contabile, rappresentando in sostanza una vera e propria leva, sia ai fini della dichiarazione dei redditi, che ai fini ISA[2].

In casi del genere, le rimanenze costituiscono per l'azienda il cosiddetto "***tappo***", dato che è sufficiente aumentarle o diminuirle per diminuire o aumentare il reddito.

Le operazioni sulle rimanenze	
Rimanenze	Rappresentano il mezzo che consente di non far emergere tutto l'utile effettivamente realizzato e che permette, altresì, di evadere l'IVA sulle vendite. Tramite questa metodologia gli indizi di evasione possono essere rinvenuti: • nell'inventario fisico al momento dell'accesso, nei registri e nelle dichiarazioni IVA. In particolare, l'esistenza di frequenti saldi a credito nelle liquidazioni periodiche IVA e, conseguentemente, l'esistenza di una o più dichiarazioni annuali IVA chiuse a credito rappresentano un indizio di corrispettivi di vendita non registrati a fronte di acquisti regolarmente contabilizzati; • nei conti cassa e banca. Si pensi in tal senso all'apporto di finanziamenti all'impresa da parte dei soci o del titolare, che non hanno altri redditi in grado di giustificare tale ricchezza. Questo "***modus operandi***" costituisce un valido indizio.

Le agenzie funebri

Nel settore delle agenzie delle pompe funebri la verifica dei ricavi dichiarati parte dai dati e dalle notizie rinvenute in sede di controllo e tende a ricostruire l'effettiva entità, quantità e qualità delle prestazioni fornite dall'impresa.

In linea di principio è possibile ipotizzare i seguenti comportamenti illeciti:

- totale occultamento del corrispettivo conseguito;

[2] **Acronimo di Indicatori Sintetici di Affidabilità".**

- sotto-fatturazione della prestazione resa, che solitamente è favorita dalla limitata deducibilità fiscale delle spese funerarie. Spesso, infatti, i clienti si accontentano di una fattura pari all'importo detraibile.

Assodato ciò, evidenziamo che al fine di verificare l'attendibilità delle risultanze contabili, i verificatori prendono a riferimento gli elementi indiziari ottenuti tramite i controlli e i riscontri effettuati sulle modalità organizzative dell'impresa.

L'attenzione si focalizza sull'analisi dei corrispettivi risultanti dalle ricevute e dalle fatture.

In altri termini i corrispettivi vengono scomposti e imputati in base alla tipologia di lavori svolti, quali: forniture di base e servizi accessori, tenendo conto anche dell'eventuale documentazione extra-contabile rinvenuta.

Segnaliamo, inoltre, che per ricostruire la tipologia, il numero e i prezzi dei servizi resi il Fisco solitamente mette a confronto i beni (feretri, urne cinerarie, ecc.) acquistati nell'anno, al netto delle loro rimanenze iniziali e finali con uno o più dei seguenti dati, quali:

- il numero di denunce mortuarie effettuate dall'impresa nell'anno, ovvero il numero di trasporti effettuati dall'impresa, che viene riportato nel registro dei defunti e dalle altre informazioni acquisite presso il Comune, tra cui anche le tariffe dei servizi cimiteriali approvate dall'ente, che costituiscono un riferimento minimo per la valutazione dei prezzi effettivamente praticati;
- il numero delle transazioni riportate nel registro degli affari previsto dall'art. 120 del T.U. di Pubblica Sicurezza n. 773/1931;
- il numero dei necrologi pubblicati nei quotidiani locali a nome dell'impresa;
- le risposte ai questionari inviati ai clienti dell'impresa.

Così operando è possibile calcolare il prezzo medio praticato per ogni servizio funerario e moltiplicarlo per il numero dei servizi individuati.

I controlli sugli stabilimenti balneari

Come noto gli stabilimenti balneari sono strutture turistiche, generalmente a carattere stagionale, situate su arenile e che sulla base di una concessione di demanio marittimo forniscono:

- attrezzature ai bagnanti,;
- servizi come animazione, giochi, ristorazione, dancing, locali di intrattenimento, ecc..

Rileviamo, inoltre, che l'attività balnearia varia fortemente in funzione dei diversi servizi forniti, della localizzazione e degli assetti dimensionali e organizzativi delle singole imprese.

I controlli effettuati dal Fisco su questa tipologia di struttura si concentrano:

- sul reperimento e sull'acquisizione di tutte le registrazioni e dei documenti contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini del controllo. Si pensi ad esempio alle agende, agli appunti, ai fogli di prenotazione, ecc.;
- sul controllo della cassa per accertare se i valori rinvenuti, quali: denaro, assegni, ricevute di carte di credito, trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali registrati negli scontrini, nelle ricevute fiscali e nelle fatture;
- sul conteggio delle attrezzature che risultano noleggiate al momento dell'accesso e sui periodi di permanenza prenotati dalla clientela;
- sulla verifica dei beni strumentali, delle attrezzature e degli arredi posseduti, ovvero cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, sedie e degli altri servizi offerti;
- sulla rilevazione delle tariffe esposte e degli avvisi riguardanti i prezzi dei servizi aggiuntivi;
- sull'inventario e nello specifico sulla quantità, sul valore e sul fornitore delle merci destinate alla vendita, se sono presenti bar e ristoranti.

Appurato ciò, evidenziamo che, indipendentemente dal fatto che la valutazione degli elementi rinvenuti spetti sempre al verificatore, in relazione alle caratteristiche dell'attività oggetto di verifica, la ricostruzione dei ricavi può essere effettuata sulla base del grado di utilizzo delle attrezzature di base, tenendo conto:

- delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso;
- della documentazione reperita e/o esibita;
- delle rilevazioni dirette.

Segnaliamo, infine, che in sede di contradditorio l'incasso ipotetico di una giornata di alta stagione potrebbe essere ricostruito partendo dal numero complessivo delle cabine, degli ombrelloni, delle sedie a sdraio e dei lettini moltiplicato per l'ammontare dell'affitto giornaliero in alta stagione di ciascun bene.

I controlli nei confronti dei dentisti

In ipotesi di controlli fiscali a odontoiatri i verificatori cercano di ricostruire il tipo e la quantità delle prestazioni professionali rese.

In via preliminare, il Fisco esamina le fatture emesse dal professionista, per capire i vari tipi di prestazioni rese, in relazione ai corrispettivi contabilizzati.

Le incongruenze tra il numero e il tipo di prestazioni descritte in fattura o, comunque indicate dal professionista, solitamente emergono dal controllo indiretto effettuato sul consumo dei materiali utilizzati per le diverse tipologie di prestazioni.

Dopo aver svolto queste verifiche il Fisco determinerà innanzitutto il consumo di materiale del periodo oggetto di accertamento e con l'ausilio del professionista provvederà a individuare le quantità di materiali necessarie per effettuare ciascun tipo di prestazione.

Durante questa fase, in contraddittorio con la parte, viene, altresì, individuato il materiale generalmente impiegato per le varie tipologie di prestazioni rese e viene prestata attenzione anche alle tecniche usate dal professionista, dato che:

- i metodi di cura possono variare in relazione alle singole tipologie di prestazioni; e
- ogni metodo può richiedere una diversa combinazione di materiali.

Una volta acquisiti tutti i possibili dati ed elementi utili a ricostruire la quantità e la tipologia delle prestazioni effettivamente rese i verificatori provvedono a controllare la

rispondenza tra i dati emersi e la documentazione contabile rinvenuta, riprendendo a tassazione tutte quelle prestazioni che non sono state fatturate.

Evidenziamo, inoltre, che la quantificazione dei compensi non contabilizzati può essere effettuata tenendo conto di quanto è stato fatturato per prestazioni similari.

Segnaliamo, infine, che se il contribuente giustifica la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell'onorario, i verificatori procedono a verbalizzare i motivi del mancato incasso e a verificare quanto dichiarato dal professionista attraverso controlli incrociati.

Si fa presente, ad ogni modo, che la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile solo nei confronti di un numero limitato di parenti o di colleghi-amici che operano nel settore sanitario.

I controlli sui commercialisti

Lo svolgimento della professione o dell'attività, per quelle categorie che non hanno alcun obbligo di iscrizione ad Albi o elenchi, può essere svolta sia in forma singola, che associata e talvolta anche cumulando le due modalità.

Detto ciò, osserviamo che in base al tipo di prestazione offerta, di maggiore o minore contenuto intellettuale, potrà essere utilizzata un'organizzazione e una serie di servizi estremamente differenziata.

Costituisce un caso a parte, poi, lo studio professionale integrato o interdisciplinare. Si pensi in tal senso allo studio in cui operano un avvocato, un notaio, un dottore commercialista e un consulente del lavoro.

Detto ciò, sorge spontaneo chiedersi quali elementi vengono presi in considerazione in presenza di un controllo.

In sede di controllo i verificatori tengono conto dei seguenti elementi:

- età del soggetto, anno d'iscrizione all'albo, data d'inizio dell'attività, ed eventuale rilevamento dell'attività dai genitori o da parente stretto;
- prestigio delle sedi, ubicazione e ampiezza delle stesse;

- spese sostenute per assicurazioni professionali;
- tipo di insegnamento ricevuto, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione "***postlaurea***", scuole private;
- eventuali collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- carica di consigliere di amministrazione in società di capitali, banche, cooperative; revisore dei conti; partecipazioni a Collegi sindacali.

Un altro elemento preso in considerazione dai verificatori è l'onorario della prestazione che, come sappiamo, può essere:

- a forfait. È il caso del cliente a cui viene offerto un pacchetto integrato di servizi per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un compenso predefinito;
- a prestazione. Ipotesi che si verifica quando le prestazioni vengono pagate singolarmente.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari il Fisco procede all'individuazione:

- delle prestazioni non fatturate;
- delle prestazioni fatturate per importi non congrui. In questo caso la verifica viene fatta prendendo a riferimento gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse, tenendo conto anche di eventuali fondi spesa richiesti al cliente.

Nella sottostante tabella evidenziamo come i verificatori solitamente quantificano alcune delle prestazioni svolte dai commercialisti.

Come vengono quantificate le operazioni dal Fisco	
Contabilità semplificata	Il compenso è ragguagliato al numero delle fatture attive e passive registrate con la previsione di un onorario minimo mensile.
Contabilità ordinaria	Il compenso è ragguagliato al numero delle registrazioni contabili sul libro giornale, ovvero al volume d'affari.
Operazioni straordinarie	Il compenso è proporzionato al totale dei valori coinvolti.
Difesa in giudizio	Il compenso è determinato in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica.

Segnaliamo, altresì, che la mancata emissione della fattura giustificata dal contribuente con la gratuità della prestazione o con il ritardo nella percezione dell'onorario

viene verbalizzata prima dai verificatori e poi appurata tramite controlli incrociati da parte degli stessi.

Si rammenda, ad ogni modo, che in mancanza di motivazioni credibili che giustificano la gratuità, il contribuente deve dimostrare perché è stato adottato un comportamento che contrasta con la naturale onerosità della prestazione.

L'Approfondimento

IRAP e associazioni professionali: la pronuncia della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha stabilito che l'IRAP non si applica in automatico alle associazioni professionali: l'imposta è dovuta solo se l'attività è davvero svolta "in forma associata", cioè riferibile al soggetto collettivo e non ai singoli professionisti.

La pronuncia chiude, per ora, un lungo contrasto sull'assoggettamento a IRAP degli studi associati. Dal 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni sono esonerate dall'imposta, ma l'Agenzia delle Entrate ha sempre escluso dall'esonero chi opera in associazione. La Consulta, pur respingendo le questioni di legittimità sollevate, offre una lettura costituzionalmente orientata della norma che ridimensiona sensibilmente la posizione dell'Amministrazione e della Cassazione. Il riferimento è all'art. 1, comma 8, L. 234/2021 e all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.

Il quadro normativo e l'orientamento della Cassazione

Dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e attività di lavoro autonomo, a prescindere dall'esistenza di autonoma organizzazione, quindi anche in presenza di dipendenti, collaboratori o beni strumentali rilevanti. Lo ha disposto l'art. 1, commi da 1 a 8, L. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Soggetto	IRAP dal 2022	Note
Ditte individuali, imprese coniugali e familiari (attività commerciali)	Esclusa	Anche allevamento e attività agricole connesse eccedenti i limiti dell'art. 32 TUIR
Persone fisiche esercenti arti e professioni	Esclusa	Anche con dipendenti, collaboratori o beni strumentali rilevanti

Soggetto	IRAP dal 2022	Note
Società e enti soggetti a IRES	Dovuta	Invariato
Società di persone ed equiparate	Dovuta	Invariato
Associazioni professionali (art. 5, c. 3, lett. c), TUIR)	Dovuta secondo l'Agenzia	Circ. 4/E/2022 e Risposta 338/2023: l'esonero riguarda solo le "persone fisiche"

La Cassazione (SS.UU. 7291/2016 e 7371/2016; ordinanze 30873/2019 e 6355/2020) ha ritenuto che l'attività svolta da società semplici e associazioni professionali costituisca *ex lege* presupposto d'imposta, senza bisogno di accertare l'autonoma organizzazione. La prova contraria era ammessa, ma solo dimostrando che il vincolo associativo non si era in realtà costituito (Cass. 27843/2018), oppure che il reddito derivava dal solo lavoro dei singoli associati.

In questa logica sono stati esclusi i compensi da sindaco o amministratore incassati da un professionista in modo separato e individuale (Cass. 19327/2016). Diversamente, se lo studio fattura per conto dei professionisti e i compensi non sono scorporabili, l'IRAP è dovuta (Cass. 27352/2025). L'Agenzia, nella Risposta 338/2023, ha recepito questa impostazione, ponendo l'onere della prova a carico del contribuente.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La questione è stata sollevata dalla CGT di primo grado di Firenze (sentenza 17.11.2025, n. 363) in un contenzioso tra uno studio notarile e l'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha dubitato della legittimità, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 1, comma 8, L. 234/2021 e dell'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, nella parte in cui non esentano da IRAP le associazioni tra persone fisiche costituite per l'esercizio in forma associata dell'attività.

Il ragionamento del rimettente muove dall'art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs. 446/1997, che include tra i soggetti passivi le società semplici e le associazioni a esse equiparate dal TUIR. Equiparare l'associazione alla società anche quando l'incarico è conferito al singolo e l'attività è svolta individualmente comporterebbe, secondo la CGT:

- la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (eguaglianza tributaria), perché si tratterebbero in modo diverso, senza adeguata giustificazione, l'esercizio in forma individuale e quello in forma associata;
- la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica), perché la regola costituirebbe un disincentivo alla scelta associativa.

LA DECISIONE DELLA CONSULTA

La Corte ha respinto le questioni, ma con una sentenza interpretativa: per equiparare l'associazione professionale alla società semplice, e quindi renderla soggetto passivo IRAP autonomo rispetto ai suoi componenti, non basta lo studio associato. È necessario che l'attività sia svolta "in comune", cioè "in forma associata".

Se invece l'attività è esercitata personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli, ciò "prevale sulla forma associativa prescelta e l'imposta non trova applicazione": l'attività è riferibile alle persone fisiche, che sono escluse dal tributo. L'IRAP è dunque dovuta solo in presenza di "spersonalizzazione", ossia quando l'attività è riconducibile direttamente al soggetto collettivo.

La funzione dell'associazione può infatti esaurirsi in finalità organizzative o economiche interne: ripartizione di spese e proventi, locazione dell'ufficio, acquisto di beni strumentali, gestione dei dipendenti. Richiamando Cass. ord. 39578/2021, la Corte conclude che se i professionisti hanno esercitato concretamente in modo autonomo e non associato, l'imposta è esclusa. L'interpretazione è ritenuta conforme agli artt. 3 e 53 Cost., perché rende indifferente, ai fini dell'esclusione, che l'attività sia svolta da un singolo o da uno studio associato.

Attività mista. Se nell'associazione l'attività è svolta in parte in comune e in parte individualmente, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale del singolo è escluso da IRAP, purché adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell'organizzazione dell'associazione.

Il caso dei notai. Data la natura "spiccatamente personale" dell'attività e i connotati di pubblica funzione (terzietà, doverosità del ministero, controllo di legalità), di regola non è ravvisabile lo svolgimento in forma associata. L'associazione ha un rilievo "meramente interno", attinente alla distribuzione degli onorari.

CONFRONTO TRA GLI ORIENTAMENTI

La sentenza sposta il baricentro dalla forma giuridica dello studio alle modalità concrete di svolgimento dell'attività, e inverte l'onere della prova.

Profilo	Cassazione e Agenzia delle Entrate	Corte Costituzionale, sent. 153/2026
Presupposto IRAP	Esercizio dell'attività da parte dell'associazione, *ex lege* presupposto d'imposta	Attività svolta effettivamente "in forma associata" e riferibile al soggetto collettivo
Autonoma organizzazione	Non va accertata	Non necessaria; decisiva è la spersonalizzazione dell'attività
Associazione con funzione solo organizzativa	Soggetta a IRAP, salvo provare che il vincolo non si è costituito	IRAP non dovuta se i singoli esercitano in modo autonomo
Attività mista (in comune e individuale)	Esclusione solo per attività individuale e separata, senza benefici organizzativi	Reddito del solo lavoro personale escluso se adeguatamente separato
Onere della prova	A carico del contribuente	A carico dell'Amministrazione finanziaria
Studi notarili	Nessuna regola specifica	Di norma non ravvisabile l'attività in forma associata

ONERE DELLA PROVA E PROFILI OPERATIVI

Punto di rottura rispetto alla Cassazione: la Consulta pone a carico dell'Amministrazione finanziaria, e non del contribuente, la prova dell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, presupposto dell'equiparazione alle società e quindi dell'IRAP.

La Corte precisa che ciò non legittima condotte elusive: nel rispetto della "leale collaborazione", il contribuente deve fornire informazioni complete e veritiere e rispondere con tempestività alle richieste di chiarimenti o documentazione, evitando comportamenti evasivi o fraudolenti.

Per studi e professionisti la verifica concreta si gioca su elementi documentabili:

- l'oggetto dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione, se limitato a ripartizione di spese, locazione, beni strumentali e gestione del personale;
- la titolarità degli incarichi e l'intestazione della fatturazione, se riferibili ai singoli o allo studio;
- la possibilità di scorporare in modo documentato i compensi del lavoro personale da quelli prodotti con l'organizzazione comune, richiesta in caso di attività mista.

Il documento esaminato non si occupa degli effetti sui periodi d'imposta pregressi, né di eventuali istanze di rimborso o dell'atteggiamento dell'Agenzia dopo la sentenza: sono profili da seguire con attenzione, in attesa di eventuali chiarimenti di prassi.

CONCLUSIONI

La sentenza n. 153/2026 non estende l'esonero alle associazioni professionali in quanto tali, ma sposta il giudizio dalla forma allo svolgimento effettivo dell'attività. Dove l'associazione serve solo a ripartire costi e proventi e ciascun professionista lavora in autonomia, l'IRAP non si applica; dove l'attività è davvero comune, resta dovuta. Con l'onere della prova a carico del Fisco, gli studi associati hanno ora un argomento forte nei contenziosi, a condizione di poter documentare con chiarezza l'organizzazione reale del lavoro.

Fonti

- Corte Costituzionale, sentenza 24.7.2026, n. 153
- Art. 1, commi 1-8, L. 234/2021; art. 5, comma 3, lett. c), TUIR; art. 3, D.Lgs. 446/1997

- Agenzia delle Entrate, Circolare 18.2.2022, n. 4/E e Risposta 5.6.2023, n. 338
- Cassazione: SS.UU. 7291/2016 e 7371/2016; 19327/2016; 27843/2018; 30873/2019; 6355/2020; 39578/2021; 27352/2025
- CGT primo grado di Firenze, sentenza 17.11.2025, n. 363

L'Approfondimento

Il conferimento di un immobile in società è soggetto ad IVA anche quando manca l'assegnazione di nuove quote: l'operazione si qualifica come autoconsumo "esterno"

Con la sentenza 2 settembre 2026, causa T-413/25, il giudice unionale è tornato a occuparsi dell'ambito di applicazione della cosiddetta "regola della non avvenuta cessione" prevista dall'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE in materia di trasferimenti di universalità di beni. La vicenda trae origine dal conferimento, da parte di un imprenditore individuale austriaco, di alcuni fabbricati concessi in locazione in regime di imponibilità a favore di una società di cui il conferente è socio unico e amministratore, senza l'assegnazione di nuove quote sociali. Le conclusioni del giudice, sintetizzate in questo contributo, offrono lo spunto per una riflessione sistematica sui rapporti tra la nozione di "trasferimento di universalità di beni", l'istituto dell'autoconsumo esterno di cui all'art. 16 della Direttiva e l'effetto diretto delle disposizioni unionali.

1. Il caso concreto

Un imprenditore individuale austriaco ha conferito il patrimonio della propria impresa — comprensivo di alcuni fabbricati concessi in locazione in regime di imponibilità IVA — a una società di cui il conferente stesso è socio unico e amministratore. L'operazione è avvenuta senza l'emissione di nuove quote sociali a favore del conferente.

Il contribuente non ha assoggettato a IVA l'operazione, ritenendo di poter beneficiare dell'esclusione dall'imposta prevista, per i trasferimenti di universalità di beni, dall'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE. Le Autorità fiscali austriache hanno invece riqualificato il conferimento come operazione imponibile, sul presupposto che il conferente esercitasse un'attività di mera gestione patrimoniale — e non di locazione commerciale in senso proprio — così da non poter invocare la disposizione di favore. Sulla base di tale riqualificazione, l'Amministrazione ha altresì recuperato a tassazione l'IVA detratta a monte in relazione ai fabbricati conferiti, considerando l'operazione esente e quindi priva del diritto alla detrazione.

2. I QUESITI PREGIUDIZIALI

Il giudice del rinvio ha sottoposto al giudice unionale tre distinti profili interpretativi. In primo luogo, se il conferimento in natura di un immobile a una società costituisca una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, oppure un prelievo di beni dall'impresa del soggetto passivo assimilabile a una cessione a titolo oneroso sulla base dell'art. 16 della medesima Direttiva.

In secondo luogo, se la regola della non avvenuta cessione di cui all'art. 19 — secondo cui, in caso di trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, non si considera intervenuta alcuna cessione — possa essere limitata da uno Stato membro alle sole ipotesi in cui i beni trasferiti comportino la realizzazione di specifiche tipologie di redditi. In terzo luogo, se tale disposizione sia dotata di effetto diretto e possa quindi essere invocata dal singolo contribuente dinanzi al giudice nazionale.

3. L'AMBITO APPLICATIVO DELLA REGOLA DELLA "NON AVVENUTA CESSIONE"

L'art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri possano considerare che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o sotto forma di conferimento a una società, di una universalità totale o parziale di beni, non sia avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succeda al cedente. Ove uno Stato membro si sia avvalso di tale facoltà, il trasferimento non è quindi considerato, ai fini IVA, cessione di beni e non è soggetto a imposta.

Il comma 2 della medesima disposizione consente agli Stati membri di escludere dall'applicazione della regola i trasferimenti a favore di un beneficiario che non sia soggetto passivo, o che agisca come tale solo per una parte della propria attività, laddove ciò sia necessario per evitare distorsioni della concorrenza e per prevenire l'elusione o l'evasione fiscale.

Il giudice unionale ha ribadito che tale previsione individua in maniera esaustiva le condizioni alle quali uno Stato membro, che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma, può limitare l'applicazione della regola della non avvenuta cessione. Ne discende che lo Stato membro è tenuto ad applicare la regola a qualsiasi trasferimento di universalità totale o

parziale di beni, e non soltanto ad alcune categorie di trasferimenti, ove non ricorrano le condizioni tassativamente previste dal secondo comma. Sulla base di tali coordinate, il giudice ha ritenuto illegittima la normativa austriaca, nella parte in cui riserva la regola della non avvenuta cessione ai soli conferimenti di beni aziendali o rami d'azienda preordinati a generare determinate tipologie di redditi, in assenza di una giustificazione ancorata all'esigenza di evitare distorsioni della concorrenza o di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

4. L'effetto diretto dell'art. 19, comma 1, della Direttiva

Il giudice unionale ha altresì affermato che l'art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE è dotato di effetto diretto. Il soggetto passivo può quindi invocare dinanzi al giudice nazionale la regola della non avvenuta cessione qualora il legislatore nazionale, pur avendo optato per l'applicazione della regola, ne abbia limitato l'ambito applicativo in violazione del comma 2 della medesima disposizione.

Il principio dell'effetto diretto si applica alle direttive nella misura in cui il loro contenuto vincoli gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, anche quando esse lascino un margine di discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, ove le disposizioni di una direttiva siano, per il loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato membro dinanzi ai giudici nazionali, tanto nel caso in cui lo Stato non abbia recepito la direttiva entro i termini stabiliti, quanto nel caso in cui l'abbia recepita in modo non corretto.

Ne consegue che l'art. 19, comma 1, ha effetto diretto anche quando il margine di discrezionalità conferito dal comma 2, ai fini della limitazione della regola della non avvenuta cessione, sia stato esercitato da uno Stato membro in modo contrario al diritto dell'Unione. In tale ipotesi, lo Stato membro non può opporre la restrizione illegittimamente introdotta al soggetto passivo che sia in grado di dimostrare che la propria operazione rientra effettivamente in un trasferimento di universalità totale o parziale di beni.

5. Il conferimento in natura tra cessione a titolo oneroso e autoconsumo "esterno"

Sul primo quesito, il giudice unionale ha chiarito che il conferimento di fabbricati a favore di una società di cui il conferente sia socio unico non integra, di per sé, una cessione a titolo

oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, qualora — come nel caso di specie — non sia prevista l'assegnazione di nuove quote sociali. La nozione di onerosità presuppone infatti uno scambio di reciproche prestazioni, nell'ambito del quale il prezzo riscosso dal cedente costituisca il controvalore effettivo del bene ceduto: in assenza di un simile nesso sinallagmatico — come accade quando il conferente, a fronte del trasferimento della proprietà dei fabbricati, non riceve alcun controvalore effettivo — il conferimento non integra, ai fini IVA, una cessione di beni a titolo oneroso.

L'operazione, tuttavia, non resta priva di rilevanza impositiva: essa viene qualificata come assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'art. 16 della Direttiva 2006/112/CE, quale ipotesi di autoconsumo “esterno”. Tale disposizione assimila a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo, quando questi lo destini al proprio uso privato o a quello del proprio personale, lo trasferisca a titolo gratuito, o comunque lo destini a finalità estranee all'impresa, a condizione che il bene — o gli elementi che lo compongono — abbia dato diritto alla detrazione, totale o parziale, dell'IVA assolta a monte.

Nel caso esaminato, il conferimento dei fabbricati era stato effettuato a titolo gratuito — non essendo previsto alcun corrispettivo, né tantomeno l'assegnazione di quote — e il conferente aveva detratto l'IVA pagata a monte in relazione ai beni immobili conferiti. Risultando integrate entrambe le condizioni richieste dall'art. 16 della Direttiva, l'operazione è stata pertanto qualificata come cessione a titolo oneroso “per assimilazione”, con conseguente assoggettamento a IVA.

6. Riflessi operativi

La pronuncia offre indicazioni di rilievo pratico per i professionisti chiamati a strutturare operazioni di riorganizzazione societaria mediante conferimento di beni immobili strumentali. In primo luogo, essa conferma che l'assenza di assegnazione di quote in cambio del conferimento esclude, in linea di principio, la qualificazione dell'operazione come cessione a titolo oneroso in senso proprio, ma non ne esclude l'assoggettamento a IVA, qualora ricorrano i presupposti dell'autoconsumo esterno di cui all'art. 16 della Direttiva — in particolare l'avvenuta detrazione dell'imposta a monte sui beni conferiti.

In secondo luogo, la sentenza rafforza la posizione dei contribuenti che intendano invocare la regola della non avvenuta cessione di cui all'art. 19 della Direttiva anche a fronte di normative nazionali che ne circoscrivano l'applicazione a specifiche fattispecie: l'affermazione dell'effetto diretto della disposizione consente infatti di far valere la regola comunitaria dinanzi al giudice nazionale, disapplicando la limitazione interna, ogniqualvolta quest'ultima non sia sorretta da effettive esigenze di contrasto a distorsioni della concorrenza, elusione o evasione fiscale.

Ne discende, in sede di pianificazione delle operazioni di conferimento di complessi immobiliari o aziendali, l'opportunità di verificare puntualmente sia la sussistenza dei presupposti del trasferimento di universalità di beni ai fini dell'esclusione da IVA ex art. 19, sia — in via subordinata, ove tale esclusione non sia invocabile — l'eventuale qualificazione dell'operazione quale autoconsumo esterno ai sensi dell'art. 16, con le relative conseguenze in termini di imponibilità e di eventuale rettifica della detrazione originariamente operata.

Le prossime scadenze



2 novembre 2026

SOSTITUTI D'IMPOSTE – CERTIFICAZIONE UNICA

Termine di invio della Certificazione Unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

IMPOSTE DIRETTE – PRESENTAZIONE MOD. REDDITI

Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024)

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO 770

Termine di presentazione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2025.

IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026).

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURA ELETTRONICA

Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026.

AUTOTRASPORTATORI – RIMBORSO ACCISE

Termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai consumi del 3° trimestre 2026.

10 novembre 2026

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 730 INTEGRATIVO

Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

16 novembre 2026

IVA ANNUALE - VERSAMENTO

Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Il D.Lgs. 108/2024 anticipa al 16.11 (anziché al 16.12) il termine per versare l'Iva a debito risultante dalle liquidazioni dei primi tre trimestri, quando l'importo dovuto è inferiore a 100 euro. Il termine coincide così con la scadenza ordinaria del terzo trimestre.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUENTI MENSILI

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Entro questo termine vanno versate le ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e autonomo, provvigioni e altri redditi di capitale. Vanno versate anche le ritenute dei condomini come sostituti d'imposta, se di importo pari o superiore a 500 euro (art. 1, c. 36 L. 232/2016), e quelle sulle locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017).

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO IMPOSTE RATEIZZATE DA REDDITI 2026

I contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare entro oggi la relativa data, con gli interessi.